



Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale 2022



Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale

2022

Questo Rapporto è un prodotto didattico dell'Accademia Nazionale Polizia Locale - ANCI

La pubblicazione è stata curata da



AREA Sicurezza e legalità Pari Opportunità e Servizio civile, Protezione Civile, Cura del territorio, Politiche europee e relazioni internazionali, Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni e gli organismi internazionali e Cooperazione territoriale

Responsabile Antonio Ragonesi

mail: areasicurezza@pec.anci.it

sito: www.anci.it

testi a cura di

Maria Chiara Ciferri, Anci - Ufficio Sicurezza, Legalità e Polizie Locali, Pari opportunità

Massimo La Nave, Anci - Ufficio Ricerche

Sommario

PREFAZIONE.....	7
INTRODUZIONE.....	11
1. Le attività delle Polizie Locali.....	15
1.1 Personale e mezzi: le condizioni per l'operatività nelle città ..	17
1.2 La polizia amministrativa	33
1.3 La polizia di sicurezza	41
1.4 La polizia stradale	52
1.5 La polizia giudiziaria	67
2. Focus – Le attività di Protezione civile	75
3. Focus – Le attività delle Polizie Locali durante l'emergenza COVID19	79
3. Alcune considerazioni conclusive	81
Breve nota metodologica.....	83
Appendice A I Comandanti dei capoluoghi di regione e delle città capoluogo metropolitane	85
Appendice B Il Programma di azioni territoriali anticontraffazione	109
Il Primo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione	111
Il Secondo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione ..	113
Appendice C - L'Accademia Nazionale ANCI per Dirigenti di Polizia Locale	127
Appendice normativa.....	141
1. Decreto Legge 14/2017 convertito con modificazioni in Legge 48/2017	
2. Linee generali per la promozione della sicurezza integrata - Atto di Conferenza Unificata	
3. Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana - Atto di Conferenza Stato città ed autonomie locali	



PREFAZIONE

Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano, Vicepresidente e Delegato Sicurezza e Legalità ANCI

Il Rapporto nazionale sull'attività della Polizia Locale compie undici anni. La pubblicazione mostra una fotografia significativa del nostro Paese, quello delle città medie e grandi. Una lente di ingrandimento sui Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, i Capoluogo di provincia e i Comuni capoluogo metropolitano. Sono 142 i comandi delle Polizie locali che hanno partecipato attivamente alla raccolta dei dati, fornendo le informazioni sulle rispettive realtà, in cui abitano complessivamente 18.799.800 di italiani.

Questi undici anni, raccontati nelle edizioni del Rapporto, sono stati attraversati da molteplici cambiamenti nella nostra società, che si riflettono anche sul lavoro delle Polizie locali. Mutamenti quantitativi e qualitativi che incidono sulla quotidianità delle attività degli operatori. La Polizia locale è polizia di prossimità, punto di riferimento per i cittadini e per le nostre comunità, oltre ad essere parte fondamentale dell'attività dei Comuni italiani.

Per questo, i Corpi di Polizia locale necessitano di un rafforzamento, considerato il ruolo centrale assunto in misura crescente nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. Sono impegnati in un contesto differente da quello di trentasette anni fa, quando è stata approvata la legge quadro n. 65/1986.



Negli ultimi anni, sono stati numerosi i tentativi di varare una riforma della Polizia Locale e questo deve suggerire al legislatore riflessioni in ordine alla rispondenza dell'attuale legislazione con le concrete ed effettive esigenze del settore. Se la L. 65/1986 ha, come elemento positivo, quello di essere una "legge quadro", ovvero una cornice unica di riferimento per gli enti locali, necessita - d'altra parte - di puntuale modifiche, per fornire risposte alle richieste degli operatori e dei cittadini. È quanto mai urgente, anche alla luce dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della Polizia locale. Va tenuto conto, che si registra una consistente contrazione del personale in servizio indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, un incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio.

Il dialogo avviato negli ultimi anni tra ANCI, Governo e Parlamento - dalla legge n. 48/2017 alla legge n.132/2018 - deve proseguire, in un'ottica migliorativa degli strumenti esistenti. Ad esempio, prevedendo un Fondo nazionale per la sicurezza urbana che unifichi i diversi strumenti di finanziamento attivati (basti pensare alle iniziative c.d. "Scuole sicure", "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia con



"Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani"). Ed è inoltre necessaria l'adozione dei decreti attuativi previsti, a partire da quello, fondamentale, sull'ampliamento delle possibilità di accesso al Ced Interforze.

Le Polizie locali italiane ci sono, in prima linea, aperte alle esigenze del territorio, con una professionalità degli operatori che va sempre più specializzandosi. Basti pensare agli oltre 260 operatori dei GOAC – Gruppi Operativi Anticontraffazione, nuclei delle Polizie Locali specializzati in attività di contrasto al fenomeno della contraffazione, attivati grazie al Programma Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione promosso da Anci e MiSE- DGTPI-UIBM, in 15 dei maggiori Comuni italiani, che proseguono nella loro attività investigativa, di contrasto al fenomeno, anche con operazioni congiunte, e di promozione della legalità. Una novità significativa nel panorama nazionale e una modalità operativa "a rete" che rappresenta un elemento di forza.

Un ringraziamento a tutti i Colleghi e i Dirigenti di servizio che, con la consueta collaborazione, hanno fornito i dati permettendo così la realizzazione di questa undicesima pubblicazione. Ringrazio, inoltre, il prezioso contributo dei Comandanti riuniti presso il Tavolo di Coordinamento avviato in ANCI, con i quali ci si confronta sulle questioni più rilevanti e attuali nel confronto con il Governo.



L'ANCI continuerà a lavorare, con costanza e con impegno, forte anche dei dati che emergono dall'edizione 2022 del Rapporto, che mostrano, l'importanza del lavoro di prossimità ai cittadini delle Polizie locali, svolto con professionalità e spesso anche con estrema generosità.



INTRODUZIONE

Antonio Ragonesi, Capo Area Relazioni Internazionali e Cooperazione, Sicurezza, Legalità e Diritti civili, Territorio, Infrastrutture, Ambiente, Protezione Civile ANCI

Il Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale, giunto alla sua undicesima edizione, permette di mostrare il lavoro realizzato dai Corpi di Polizia dei Comuni Capoluogo di provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e di approfondire i principali temi utili per tutti gli operatori del settore e anche per chi si occupa di politiche di sicurezza con indicatori aggregati a livello nazionale.

Continua ad essere evidente in tal senso, dalla lettura dei dati, la continua specializzazione delle attività delle Polizie Locali rappresentata dall'altissimo livello del lavoro condotto dai Nuclei specializzati. Mostra inoltre le attività dei Corpi di Polizia Locale di grandi e medie città, con le profonde differenze che insistono tra servizi territoriali.

Ciò significa che, anche in assenza di modifiche della normativa rispetto alla legge quadro di disciplina del 1986, le Polizie Locali hanno adeguato le attività rispetto alle richieste provenienti dai cittadini e alle numerose novità intervenute nelle città in materia di sicurezza urbana e integrata.

Seppur con una certa differenza tra le attività condotte dai Corpi di polizia locale presenti al nord rispetto a quelle del mezzogiorno del nostro Paese, i dati mostrano l'avvenuto cambiamento e in



forma omogenea sull'intero territorio nazionale e permettono di riflettere meglio sulle differenze esistenti tra i Corpi di Polizia locale che opera nelle città medie e nei grandi centri urbani e quelli, invece, a servizio nei Comuni di minori dimensioni demografiche.

Appare così inequivocabilmente nei grafici l'evoluzione, già avvenuta, della natura del lavoro in particolare delle città di maggiori dimensioni demografiche coinvolgendo quasi 30.000 operatori a livello nazionale.

Tale capacità di adattamento nel tempo evidenzia la bontà di un quadro normativo che riafferma l'assetto organizzativo focalizzato sull'ordinamento locale che aderisce meglio alla struttura sociale ed economica del nostro Paese senza però eludere i necessari adeguamenti e potenziamenti degli strumenti degli operatori per i quali, da tempo, ANCI propone al legislatore alcune puntuali modifiche normative della legge 65/86.

Le politiche di contenimento del personale dei Comuni attuate dai Governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni non hanno tenuto conto delle specificità di un servizio comunale, certo, ma a forte connotazione "statale" della specifica attività determinato una drastica riduzione anche del personale di Polizia locale.

Ne sono prova i risultati del censimento annuale del personale delle PA, che evidenzia una marcata riduzione del personale delle Polizie Locali negli anni 2014/2021.



Personale della Polizia Locale nei Comuni italiani

	Anno 2014	Anno 2021	Var. % 2014/21
categoria D	11.604	8.273	-28,7%
categoria C	44.094	40.690	-7,7%

Fonte: RGS - Conto annuale del personale 2014-21

La situazione di emergenza che si è via via aggravata in questo settore è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza e su specifiche richieste dell'ANCI per tamponare l'emorragia di personale.

I diversi interventi tampone che si sono succeduti e tra i quali ad esempio quelli previsti nella legge 48/2017 e nella legge 132/2018 nonché quelli sul turnover non sono stati sufficienti.

È necessario quindi un intervento mirato ed urgente dedicato al potenziamento degli organici e alle assunzioni degli operatori di Polizia Locale.

Il Rapporto, in continuità con le precedenti edizioni, intende descrivere e valorizzare il lavoro condotto dagli operatori delle Polizie Locali di tutta Italia ponendo l'attenzione sull'attività quotidiana a sostegno della legalità e della sicurezza relativamente alle problematiche sociali e ambientali e al quadro normativo di riferimento.

Il Rapporto si compone di un'appendice nella quale ritrovare documenti utili sul lavoro realizzato insieme: dall'Accademia Nazionale ANCI per Dirigenti di Polizia Locale ad un vademecum sui provvedimenti in materia di sicurezza urbana ed integrata, fino al Programma Nazionale di Azioni Territoriali



Anticontraffazione realizzato nei centri urbani capoluogo metropolitano.

Il Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale è la fotografia di una parte del paese che rappresenta un vero e proprio presidio di legalità sul territorio, intervenendo ogni giorno, con competenza, professionalità e generosità, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per garantire la loro sicurezza, il decoro degli spazi pubblici e la vivibilità dei quartieri e delle città.

La mappa delle Polizie Locali partecipanti all'indagine del Rapporto 2022





1. Le attività delle Polizie Locali

L'XI Rapporto sulle attività delle Polizie Locali presenta, come da tradizione, l'insieme delle attività svolte dai Corpi dei capoluoghi di provincia e delle città con popolazione residente superiore ai 50mila abitanti. Il Rapporto presenta tutte le attività di cui le Polizie Locali si occupano quotidianamente, riorganizzati in quattro macro ambiti: polizia amministrativa, polizia di sicurezza, polizia stradale e polizia giudiziaria.

I dati di questo Rapporto fanno riferimento all'anno 2021 e sono stati raccolti attraverso schede informative, compilate e trasmesse ad Anci, uguali - per la parte principale - a quelle utilizzate gli scorsi anni, integrate - in questa edizione - con alcune informazioni riguardanti le attività svolte dai Comandi di Polizia Locale nell'anno 2021 in materia di protezione civile.

Come nella precedente edizione, i dati sono stati raccolti attraverso un questionario (*form*) compilabile online. Questa modalità ha consentito l'inserimento dei dati - da parte dei Comandi - direttamente online, nonché l'acquisizione degli stessi in tempo reale da parte di Anci.

I dati di questo Rapporto fanno riferimento a 142 comandi di Polizia Locale, per una popolazione di quasi 19 milioni di italiani¹ che rappresentano circa il 32% della popolazione nazionale.

¹ La popolazione di riferimento dei 142 Comandi (in forma singola o associata) che hanno partecipato all'indagine è pari a 18.799.800.



Il documento è organizzato in due parti:

- una prima parte di introduzione nella quale si descrivono la dotazione organica e strumentale dei Comandi, alcuni aspetti relativi all'organizzazione e l'insieme delle attività svolte dalle Polizie Locali, organizzate in macro-ambiti tematici;
- la seconda parte che raccoglie alcune conclusioni che emergono dalla complessiva lettura dei dati raccolti in questa edizione.

In allegato al Rapporto, vengono presentati i curricula dei Comandanti dei capoluoghi di regione e dei Comuni capoluogo metropolitano, l'elenco dei docenti e dei partecipanti che hanno superato con profitto il corso di formazione Anci per i dirigenti di Polizia Locale, il Programma Nazionale di Azioni territoriali anticontraffazione e, infine, un vademecum sulle norme in materia sicurezza urbana integrata.



1.1 Personale e mezzi: le condizioni per l'operatività nelle città

Gli addetti in servizio presso i 142 Corpi di Polizia Locale sono 28.085 prevalentemente appartenenti alla Categoria C (76,3%); il 5,8% è personale amministrativo e i dirigenti rappresentano lo 0,6%. Il 16,9% del personale in servizio appartiene alla Categoria D e gli ausiliari (Categoria B) sono lo 0,6%. Gli addetti stagionali che nel corso del 2021 sono stati inseriti nell'organigramma di 29 Comandi (su 142) sono 357.

Tabella 1: Personale in servizio per ruolo

PERSONALE IN SERVIZIO PER RUOLO						
	Dirigenti	Cat. D3	Cat. D1	Cat. C	Cat. B Ausiliari	Personale e Amministrativo
V.A.	168	3.811	871	21.442	175	1.618
% sul totale	0,6%	13,6%	3,1%	76,3%	0,6%	5,8%

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Complessivamente, nel 2021, a seguito delle novità legislative in materia, sono stati banditi 98 concorsi in 69 Comandi, per contratti a tempo determinato, indeterminato e di formazione lavoro, per un totale di 1.836 assunzioni previste.



Ma gli addetti in servizio presso i Corpi di Polizie Locale sono tanti o sono pochi? La risposta a queste domande non è facile. aiutano tuttavia a riflettere alcune tabelle e alcuni semplici rapporti che è possibile calcolare utilizzando la fonte dati Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il personale dei Comuni

	N. Addetti
Personale dei Comuni	312.826
di cui addetti delle PL	48.963
Rapporto addetti PL su totale personale	15,7%

Personale della Polizia Locale nei Comuni italiani

	Anno 2014	Anno 2021	Var. % 2014/21
categoria D	11.604	8.273	-28,7%
categoria C	44.094	40.690	-7,7%

Fonte: RGS - Conto annuale del personale 2021





Una ulteriore informazione aiuta a comprendere il sottodimensionamento del numero di agenti di Polizia Locale in servizio presso i Comuni.

La dotazione organica risultante nei 142 Comandi di PL che hanno risposto all'indagine prevede **27.335 addetti**, mentre il numero di agenti in effettivo servizio è di 25.624 agenti. Una differenza quindi di **1.711 posizioni non coperte** (-6,3%).

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO		
Dotazione organica	Personale in servizio	Differenza
27.335	25.624	-1.711


Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021





I componenti dei corpi e servizi di Polizia Locale sono prevalentemente uomini (61%). In 12 Comandi su 142 il numero delle donne uguaglia o supera quello degli uomini (Aprilia, Ferrara e comuni associati, Guidonia Montecelio, Lecce, Nuoro Pistoia, Rieti, Roma, Taranto, Tivoli, Trieste e Viterbo).

Figura 1. Componenti dei Corpi per genere




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

La percentuale delle donne sul totale dei componenti è in continua crescita ed ha raggiunto nell'ultimo anno il valore del 39%.



Figura 2. Componenti dei Corpi - % donne




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2014-2021

La composizione dei Corpi dei singoli Comuni è piuttosto eterogenea, specie dal punto di vista quantitativo e ciò dipende anzitutto dalla dimensione dei Comuni, anche se all'interno di fasce omogenee di Comuni si ritrovano comunque differenze rilevanti.



Il personale dei 142 Comandi partecipanti è organizzato in turni che sono quattro nel 35% dei Comuni, tre nel 33% e due nel 32% dei Comandi. Non solo i Comandi dei Comuni più grandi si organizzano sui 4 turni (tutti i capoluoghi di città metropolitana), ma anche 33 città con popolazione compresa tra 50 e 200mila abitanti coprono il servizio nell'arco delle 24 ore.

Figura 3. Organizzazione del personale in turni nei Comuni capoluogo



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anpi su dati delle PL 2021





Oltre alle attività tradizionali di cui si occupano le Polizie Locali (per le quali seguirà una descrizione), il personale è anche destinato ad altri servizi specifici come, per esempio, svolgere attività presso le Procure. 95 Comandi su 142 (il 67%) mettono a disposizione il loro personale presso le Procure della Repubblica. Ed è circa il 2,5% del totale del personale che svolge questo servizio (690 unità di personale).

Riguardo le attività del personale in servizio presso le Polizie Locali è interessante rilevare che i dirigenti di servizio sono abitualmente responsabili anche di altri servizi (è così nel 63% dei Comandi che hanno risposto al questionario). Da quanto emerge dai dati i dirigenti sono figure molto eclettiche assumendo responsabilità su diverse tipologie di servizi. Si occupano principalmente:

- di **protezione civile** (il 74% dei dirigenti responsabili di altri servizi);

Ma possono essere anche responsabili di altri servizi come:

- traffico e mobilità;
- attività produttive, commercio e Suap;
- innovazione tecnologica;
- avvocatura comunale, gare e contratti
- settore edilizia e ambiente;
- diritto degli animali
- risorse umane
- cerimoniale
- ...

Si rileva una significativa specializzazione del personale in servizio presso le Polizie Locali attraverso la costituzione di nuclei



specializzati. Questi nuclei vengono istituiti per affrontare in modo strategico le problematiche e le specificità dei diversi campi di intervento:

- 129 quelli che hanno il nucleo di polizia amministrativa /annonaria (pari al 90%);
- 127 quelli che hanno istituito il nucleo di polizia giudiziaria (pari all'89%);
- 124 quelli che hanno un nucleo di polizia stradale (pari all'87%);
- 118 quelli che hanno un nucleo di polizia edilizia (pari all'83%);
- 115 quelli che hanno un nucleo di polizia ambientale (pari all'81%);
- 58 quelli che hanno un nucleo specifico per l'educazione stradale (pari al 41%);
- 32 quelli che hanno un nucleo antievasione/tributi (pari al 23%);
- 23 quelli che hanno un nucleo antiviolenza (pari all'16%).

Alcuni Comuni si sono dotati di altri nuclei per affrontare problematiche specifiche del luogo: dai nuclei antidegrado ai nuclei antiabusivismo commerciale, a quelli di tutela dei minori e di altre emergenze sociali, e altri quali “Nucleo Operativo Cinofilo” e “Sicurezza Urbana”.

Tabella 2: Comandi che hanno istituito nuclei speciali

Nuclei Polizia Amministrativa / annonaria	Nuclei Polizia Giudiziaria	Nuclei Polizia Stradale	Nuclei Polizia Edilizia	Nuclei Polizia Ambientale	Nuclei Educazione Stradale	Nuclei Antievasione / tributi	Nuclei Antiviolenza	Altri Nuclei
129	127	124	118	115	58	32	23	66
91%	89%	87%	83%	81%	41%	23%	16%	46%


Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anzi su dati delle PL 2021

Per rafforzare ulteriormente l'azione sul territorio sono stati siglati anche accordi con altre Forze di Polizia o Patti per la sicurezza in materia di rilevazione degli incidenti stradali. Ciò è accaduto in 60 Comandi (il 42% dei Comandi che hanno partecipato alla rilevazione).

Ma con quali mezzi e strumenti operano le Polizie Locali sul territorio e nelle città? Per quanto riguarda i veicoli a disposizione, oltre la metà dei mezzi sono autoveicoli (5.286 unità); il 22% sono motocicli (2.027 unità) e il 2% ciclomotori (215 unità); le biciclette sono il 15% dei mezzi utilizzati (1.368 unità); i veicoli elettrici sono il 3% (234 unità); infine i natanti, presenti non solo a Venezia (20 natanti), ma anche in altri Comandi (21 natanti in 15 diversi Comandi), ed utilizzati sia in ambito marittimo che lacustre.



Figura 4. Mezzi in dotazione



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

La dotazione dei mezzi varia molto da città a città seguendo le scelte operate dagli amministratori riguardo il ruolo svolto dalla Polizia Locale in ogni realtà. Laddove i centri storici sono stati vocati alla pedonalità e alla mobilità lenta anche la Polizia Locale si è dotata di mezzi di trasporto adeguati.

In due città (Reggio Emilia e Legnano) il numero di biciclette è maggiore al numero di autoveicoli. Inoltre, in ben 56 Comandi su 142 sono presenti veicoli elettrici (il 39% dei Comandi interpellati nell'indagine).

Tabella 3: Mezzi in dotazione 2013 – 2021

MEZZI IN DOTAZIONE						
Anno	Autoveicoli	Motocicli	Cicliomotori	Natanti	Veicoli elettrici	Velocipedi
2013	52,00%	23,00%	5,00%	0,50%	1,50%	18,00%
2014	53,00%	22,00%	5,00%	0,30%	1,00%	18,00%
2015	55,00%	22,00%	5,00%	0,30%	2,00%	16,00%
2016	55,50%	21,90%	5,00%	0,30%	1,80%	15,40%
2017	56,20%	22,80%	3,60%	0,40%	2,00%	15,00%
2018	56,00%	23,50%	3,10%	0,40%	1,50%	15,50%
2019	57,04%	22,56%	2,90%	0,34%	1,50%	15,66%
2020	56,71%	23,03%	2,89%	0,42%	1,60%	15,35%
2021	57,64%	22,10%	2,34%	0,45%	2,55%	14,92%


Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati PL dal 2013 al 2021

La sicurezza in ambito urbano rappresenta una delle priorità dell'azione che le Polizie Locali esercitano quotidianamente sul territorio. La trasformazione della Polizia Locale come soggetto che si occupa sempre di più anche della sicurezza della città (spesso insieme alle altre Forze dell'ordine, come visto dal dato relativo agli accordi con altre Forze di Polizia) è evidenziata anche dal dato relativo alla disponibilità di armi e di strumenti di autodifesa. I dati - relativi all'anno 2021 - mostrano che in media il rapporto fra il numero delle armi e il numero degli operatori è di 95 a 100, cioè 95 armi ogni 100 operatori. Un numero di armi in



costante aumento negli anni, come evidenzia il grafico sottostante. Va tuttavia considerato che in ben 16 Comandi il personale non dispone di armi, e di questi ben 12 sono capoluoghi di provincia.


Figura 5. Comuni capoluogo il cui personale è dotato di armi



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Il rapporto tra il numero di armi e il numero degli operatori è in netto aumento. Nell'anno 2013 questi strumenti erano poco diffusi presso i Comandi (86 strumenti ogni 100 unità di personale in servizio). Con il passare degli anni il numero di questi device è notevolmente incrementato, raggiungendo nell'attuale rilevazione 2021 il numero di 95 strumenti ogni 100 unità di personale).

Figura 6. Numero armi in dotazione ogni 100 componenti del Corpo di Polizia Locale – Anni 2013-2021




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2013-2021

Il rapporto tra il numero di strumenti di autodifesa (taser ed altri altri presidi tattico difensivi) e il numero degli operatori è cresciuto nel corso degli anni. Nell'anno 2013 questi strumenti erano poco diffusi presso i Comandi (72 strumenti ogni 100 unità di personale in servizio); con il passare degli anni il numero di questi device è notevolmente incrementato, raggiungendo la massima diffusione in corrispondenza della rilevazione dell'anno 2020. Nell'attuale rilevazione 2021 il numero di tali strumenti appare in flessione, con un rapporto di 104 strumenti ogni 100 unità di personale.



Figura 7. Numero di strumenti di autodifesa in dotazione ogni 100 componenti del Corpo di Polizia Locale – Anni 2013-2021



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2013-2021

Tabella 4: Strumenti di autodifesa

STRUMENTI DI AUTODIFESA	
V.A.	28.558
Numero strumenti per personale in servizio	104%

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

La continua evoluzione del quadro normativo e la complessità dei compiti attribuiti alle Polizie Locali impongono un necessario e continuo aggiornamento del personale. Nel 2021 sono stati



erogate oltre 508 mila ore di formazione, i corsi di addestramento (all'uso delle armi, alla difesa, alla guida) ad avere il maggior numero di partecipanti (13.109 partecipanti).

Tabella 5. Partecipanti ai corsi di formazione per argomento

PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO									
Codice della Strada	Addestramento difesa, armi, guida	Polizia amministrativa	Polizia stradale	Polizia giudiziaria	Aggiornamento dirigenti	Informatica e lingue	Neocassunti	Altro	
3.207	13.109	1.633	2.041	2.795	619	786	1.869	12.746	

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Dai dati forniti, si rileva una partecipazione alta anche nei corsi sul Codice della Strada (e sulle attività della polizia stradale) e su altre materie non specificate.

Con riguardo alle scelte dei Comuni rispetto alla formazione erogata agli operatori della Polizia Locale ci sono differenze da comune a comune, in particolare riguardo ai temi ritenuti prioritari. Le ragioni possibili sono varie: la disponibilità di risorse, la definizione di un ruolo specifico affidato alla Polizia Locale, le novità del quadro normativo, la presenza di personale neo-assunto, ecc.



I dati di questo Rapporto confermano e rafforzano quanto evidenziato negli anni precedenti rispetto alla complessità del lavoro delle Polizie Locali. Nell'ambito dell'organizzazione interna, la presenza di nuclei operativi speciali, come già affermato nelle passate edizioni, evidenzia la scelta organizzativa di specializzare le competenze su ambiti importanti per il territorio presidiato, facendo lavorare in squadra gli operatori e creando anche gruppi integrati con altre Forze di Polizia.

Tra i quattro ambiti di rilevazione, l'attività di polizia amministrativa risulta particolarmente rilevante. Anche l'attività di polizia stradale è una parte consistente del lavoro condotto dagli agenti delle Polizie Locali sul territorio comunale, considerando - oltre i numerosi provvedimenti coattivi sui veicoli e gli interventi di rilevazione degli incidenti stradali - tutta l'attività di accertamento di illeciti e sanzionatoria. C'è tanto lavoro negli uffici e c'è tanto lavoro sulle strade.

I dati raccolti, però, non sono in grado di mostrare la complessità delle singole attività svolte dalle Polizie Locali. Le "quantità", infatti, non evidenziano alcune variabili rilevanti come il tempo impiegato per ogni azione, l'articolazione delle conoscenze necessarie, il coinvolgimento di altri operatori, ecc.

I numeri che seguono, però, sono importanti per comprendere la grande complessità del compito affidato alle Polizie Locali nelle città, la polivalenza e l'ampio spettro di responsabilità.



1.2 La polizia amministrativa


Nell'ambito della polizia amministrativa, l'attività quantitativamente più importante è rappresentata dai controlli anagrafici, che rappresentano i due terzi delle attività di controllo di polizia amministrativa effettuati nell'anno 2021 (il 57% dell'insieme delle attività, per la precisione).

L'altra parte importante è rappresentata dagli accertamenti in tema di commercio; nel 2021 rappresentano il 24% dell'insieme delle attività di polizia amministrativa, in aumento rispetto al 2020 (19%). Gli accertamenti ambientali rappresentano il 16% dell'insieme delle attività, in aumento rispetto al 2020 (10,5%).

Ci sono poi tre attività che sono quantitativamente meno rilevanti: gli accertamenti in campo edilizio ed urbanistico, i trattamenti sanitari obbligatori e gli interventi di anticontraffazione.



Figura 8. Attività di polizia amministrativa



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Di seguito vengono presentati, nel dettaglio, i dati relativi alle diverse tipologie di azioni di polizia amministrativa realizzate nel corso del 2021 nelle 142 città della ricerca.

Accertamenti in tema di urbanistica e edilizia

Gli accertamenti in tema di urbanistica e edilizia rappresentano una delle molteplici attività di polizia amministrativa, quantitativamente l'1% di tutto l'insieme di attività.

Il 59% degli interventi in tema di urbanistica ed edilizia riguarda gli accertamenti di abusi edili (9.060 abusi accertati) mentre la restante parte (il 41%) riguarda gli accertamenti per



l'inosservanza dei regolamenti comunali in materia edilizia (6.222 accertamenti).

Tabella 6. Accertamenti in tema di urbanistica e edilizia

ACCERTAMENTI IN TEMA DI URBANISTICA E EDILIZIA		
N° abusi edilizi accertati	N° accertamenti inosservanza Regolamenti Comunali	TOTALE
9.060	6.222	15.282
59%	41%	1 % delle attività di polizia amministrativa

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Accertamenti in tema ambientale

Nel 2021, le attività di accertamento in tema ambientale sono in netto aumento rispetto alla precedente rilevazione e rappresentano il 16% attività di polizia amministrativa (rappresentava il 10,5% nel 2020).

Il 16% di queste attività è legata ai controlli nelle aree in stato di degrado, mentre gli accertamenti relativi all'abbandono di rifiuti sono il 43% del totale degli accertamenti in tema ambientale. Infine, una parte consistente degli accertamenti (il 35%) riguarda le violazioni di regolamenti, ordinanze e leggi.



Tabella 7. Accertamenti in tema ambientale

ACCERTAMENTI IN TEMA AMBIENTALE				
N° Controlli aree in stato di degrado	N° Accertamenti discariche abusive o depositi incontrollati rifiuti	N° Accertamenti abbandono rifiuti	N° Violazioni regolamenti/ordinanze/leggi	TOTALE
30.382	11.335	82.065	67.818	191.600
16%	6%	43%	35%	16% delle attività di polizia amministrativa

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Accertamenti in tema di commercio

Gli accertamenti in tema di commercio rappresentano il 24% delle attività di polizia amministrativa (nel 2020 erano il 19%). Di questi, la gran parte riguarda il commercio in sede fissa e i pubblici esercizi. Anche se numericamente inferiore, sono in crescita i controlli sull'igiene degli alimenti: rappresentavano l'1% del totale nel 2020, sono diventati il 6% nel 2021.

Tabella 8. Accertamenti in tema di commercio

ACCERTAMENTI IN TEMA di COMMERCIO					
N° Controlli Commerci o in sede fissa	N° Control li Pubblic i esercizi	N° Control li Igiene degli aliment i	N° Control li T.U.L.P.S .	N° Controll i per altre leggi regiona li	TOTALE
84.505	87.112	14.338	37.424	20.077	243.456
35%	36%	6%	15%	8%	24 % delle attività di polizia amministrativ a

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

La tabella successiva mostra il numero di violazioni accertate per categoria di controllo in tema di commercio. Il loro numero è in netto aumento rispetto al precedente anno. Le violazioni accertate passano da 30.167 dell'anno 2020 a 40.107 dell'anno 2021. Il numero di violazioni è più alto in quelle categorie con il più alto numero di controlli.



Tabella 9. Violazioni accertate in tema di commercio


VIOLAZIONI ACCERTATE IN TEMA di COMMERCIO					
N° Violazioni accertate Commercio in sede fissa	N° Violazioni accertate Pubblici esercizi	N° Violazioni accertate Igiene degli alimenti	N° Violazioni accertate T.U.L.P.S.	N° Violazioni accertate per altre leggi regionali	TOTALE
16.757	13.771	3.887	933	4.759	40.107

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Controlli anagrafici e trattamenti sanitari obbligatori

Nell'ambito della polizia amministrativa, gli interventi quantitativamente più rilevanti sono le verifiche delle posizioni anagrafiche. Trattasi di una serie di operazioni quali iscrizioni, variazioni, cancellazioni dai registri comunali di persone che cambiano il loro stato civile, spostano la residenza o si trasferiscono all'estero. Queste verifiche nel 2021 sono state complessivamente 674.346, pari al 57% dell'insieme delle attività di polizia amministrativa, in media 4.749 controlli per città (nel 2020 si è verificato un picco anomalo di 7.368 controlli per città, forse in parte determinato dagli effetti della pandemia).

Figura 9. Controlli anagrafici - valore medio per città (Anni 2014-2021)



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2014-2021

Un altro tipo di intervento realizzato dagli agenti di Polizia Locale, meno frequente del precedente ma sicuramente impegnativo, sono i trattamenti sanitari obbligatori (TSO), che consistono nell'accompagnare presso le strutture sanitarie, anche in modo coatto, i soggetti che si sottraggono agli interventi sanitari obbligatori. Nel corso del 2021 sono stati 9.311 (l'1% delle attività di polizia amministrativa).

Tabella 10. Trattamenti sanitari obbligatori e verifica posizioni

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E VERIFICA POSIZIONI	
N° Trattamenti sanitari obbligatori	N° verifiche posizioni (iscrizioni, variazioni, cancellazioni)
9.311	674.346
1% delle attività di polizia amministrativa	57% delle attività di polizia amministrativa

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021



Anticontraffazione

L'insieme degli interventi volti a contrastare la contraffazione di prodotti e marchi rappresenta l'1% di tutta l'attività di polizia amministrativa.

Le denunce fatte nel 2021 sono state 559 e i sequestri o ritrovamenti 3.867.

Tabella 11. Anticontraffazione


ANTICONTRAFFAZIONE		
N° denunce	N° sequestri/ritrovamenti	N° oggetti confiscati / rinvenuti
559	3.867	169.748

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

1.3 La polizia di sicurezza

Si contano complessivamente oltre 81.000 attività di polizia di sicurezza (oltre 10.000 in più rispetto a quelle effettuate nel precedente anno). Il 43% delle attività riguarda interventi di identificazione stranieri, il 36% attività di polizia tributaria e il rimanente 21% interventi di sicurezza urbana e ordine pubblico.

Figura 10. Attività di polizia di sicurezza



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Interventi di ordine pubblico, controlli relativi agli stranieri e polizia tributaria

Gli interventi relativi all'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive e manifestazioni pubbliche sono stati 17.319, pari al 21% delle attività di polizia di sicurezza. Particolarmente rilevanti le attività connesse alle manifestazioni



pubbliche (cortei, comizi, ecc..) che sono state 11.771, in forte crescita rispetto all'anno precedente (6.008).

Tabella 12. Attività di ordine pubblico

ATTIVITA' DI ORDINE PUBBLICO		
Manifestazioni sportive varie (gare ciclistiche, podistiche, ecc.)	Manifestazioni pubbliche (cortei, comizi, ecc.)	TOTALE
5.548	11.771	17.319
32%	68%	21% delle attività di polizia di sicurezza

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Per quanto riguarda gli stranieri, nel corso del 2021 gli interventi relativi all'identificazione, ai rilievi fotodattiloskopici e alle denunce per violazione delle norme sull'immigrazione sono stati 34.801, il 43% delle attività totali. Sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente il numero di identificazioni (26.020 contro 27.296 del precedente anno), in aumento il numero di denunce (2.337 nel 2021, contro le 1.735 dell'anno precedente).

Tabella 13. Identificazioni e denunce per violazioni delle norme sull'immigrazione

ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE E DENUNCE PER VIOLAZIONI NORME IMMIGRAZIONE			
N° identificazioni	N° rilievi foto dattiloskopici (impronte digitali)	N° denunce per violazioni delle norme sull'immigrazione	TOTALE
26.020	6.444	2.337	34.801
75%	19%	7%	43% delle attività di polizia di sicurezza

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Questi interventi non sono diffusi in modo omogeneo in tutte le città. Su 142 città partecipanti alla rilevazione, la metà (71 città) non ha effettuato identificazioni; inoltre, il 70% delle identificazioni è stato realizzato da tre città: Padova (9.300), Roma (7.737), Trieste (1379).

Nelle città più grandi confluiscano numerosi flussi migratori, ma la dimensione dei Comuni non è l'unica variabile da considerare. Altri fattori che incidono sull'attività di controllo e identificazione attengono alle scelte politiche dettate dalla percezione di insicurezza della popolazione, dall'attenzione posta dagli amministratori sul tema dell'immigrazione, e il palesarsi di emergenze.



Infine, per quanto riguarda le azioni di polizia tributaria, nel corso del 2021 sono stati realizzati 28.940 interventi (pari al 36% delle attività di polizia di sicurezza). Si tratta di 2.328 segnalazioni qualificate, 20.100 controlli e 6.512 accertamenti di violazioni.

Da notare che il rapporto Controlli /accertamenti è di 3,1; in sostanza un controllo su tre dà per conseguenza l'accertamento di una violazione (nel 2020 era il rapporto era uno su cinque).

Tabella 14. Le violazioni accertate nell'ambito della polizia tributaria locale

POLIZIA TRIBUTARIA LOCALE			
n° Segnalazioni qualificate inoltrate	N° controlli effettuati (soggetti privati/attività)	N° violazioni accertate	TOTALE
2.328	20.100	6.512	28.940
Controlli effettuati / Violazioni accertate = 3,1			36 % delle attività di polizia di sicurezza

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Interventi di sicurezza urbana

Gli interventi di sicurezza urbana sono in prevalenza attività legate ad azioni di presidio del territorio: controlli coordinati, videosorveglianza, sgombero stabili, oltre all'accertamento delle violazioni e ai sequestri necessari.

Nel 2021, il dato relativo alle pattuglie esterne giornaliere si presenta molto diverso da città a città: da poche decine a diverse centinaia, con valori indipendenti dalla grandezza demografica del comune.

I controlli coordinati sul territorio sono stati 66.390 (contro i 52.405 del precedente anno) e hanno portato a 474.778 accertamenti di violazioni e a 8.724 sequestri.



Il rapporto tra controlli realizzati e sequestri effettuati è pari a 7,6, ciò significa che a 7 attività di controllo corrisponde un sequestro. Tale rapporto si presenta più basso rispetto alla precedente rilevazione (il rapporto nel 2020 era di circa di un sequestro ogni 5 controlli).

Tabella 15. Attività di sicurezza urbana

ATTIVITA' DI SICUREZZA URBANA		
N° Controlli coordinati del territorio	N° sequestri effettuati	TOTALE
66.390	8.724	75.114

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021



La videosorveglianza


L'uso di telecamere posizionate in varie parti della città consente alle Polizie Locali di monitorare le strade urbane, soprattutto in alcuni punti ritenuti più critici. Le disposizioni della Legge n°48 del 2017 in materia di videosorveglianza puntano a rafforzare questa azione di monitoraggio in ambito urbano.

Nel 2021, presso i 142 Comandi analizzati risultano installate complessivamente 27.233 telecamere di videosorveglianza, in media 192 per ogni città (media più alta rispetto ai 179 del 2020). Le città con il maggior numero di installazioni sono: Milano (2.272 telecamere), Roma (2.123 telecamere installate), Firenze (1.392 telecamere). Le finalità dei sistemi di videosorveglianza sono principalmente due:

- Sicurezza urbana e controllo del territorio;
- Controllo flussi di traffico.

Analizzando i dati degli ultimi anni, si rileva una crescita costante del numero di telecamere installate in rapporto alla popolazione residente (telecamere installate ogni 100.000 abitanti).

Figura 11. Numero di telecamere installate ogni 100.000 abitanti – Anni 2014-2021




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2014-2021

Il 79% dei Comuni si è dotato di un regolamento di videosorveglianza. Il dato conferma il trend positivo degli ultimi anni; dal 2014 al 2021, infatti, è aumentato il numero di Comuni dotati di regolamento.




Figura 12. Comuni dotati di regolamento per la videosorveglianza – Anni 2014-2021



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2014-2021

In 10 dei Comandi che hanno un Regolamento di video sorveglianza (su 112 totali che hanno adottato il Regolamento di videosorveglianza) sono stati stipulati accordi con privati (condomini e commercianti) per l'accesso alle loro telecamere installate. Sono i Comuni di Anzio, Cuneo, La Spezia, Milano, Parma, Perugia, Rimini, Roma, Savona, Scandicci.

Figura 13. Comuni dotati di sala unificata con altre Forze dell'ordine



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

In 22 casi, ovvero nel 15% dei Comandi che ha risposto all'indagine, è presente una sala unificata con le altre Forze dell'ordine per la gestione congiunta delle attività connesse alla sicurezza urbana.





Altri accordi e regolamenti in materia di polizia di sicurezza

Come nelle precedenti edizioni, anche in questo Rapporto sono state richieste informazioni su eventuali accordi presi con i privati in materia di polizia di sicurezza, sull'adozione di regolamenti comunali, sugli assistenti civici.

In 8 Comuni (Alessandria, Bergamo, Bologna, Lecce, Legnano, Massa, Reggio di Calabria, Rho) risultano essere stipulati accordi con privati aventi ad oggetto l'attività di assistenza in città (es. nei parchi, ecc.) e il servizio di guardia ecologica su base volontaria.

È interessante questa figura dell'assistente civico, anche riconosciuta quale buona prassi dalle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana. Si tratta di cittadini volontari che svolgono presenza attiva, aggiuntiva e non sostitutiva - rispetto a quella della Polizia Locale - sul territorio comunale in ambiti predeterminati: davanti alle aree scolastiche anche al fine di accompagnare gli scolari in percorso ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola; all'interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici; in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre, spettacoli vari, iniziative culturali); in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed operare per migliorare la percezione di sicurezza, ecc.

La funzione che queste figure possono avere è ampia e varia a seconda delle scelte operate dai Comuni tramite regolamento comunale. Può svolgere:



- osservazioni sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
- presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione del territorio;
- promozione della pedonalità, ciclabilità e sicurezza stradale;
- rafforzamento nella cittadinanza di comportamenti civili e solidali;
- attivazione dei servizi di emergenza.

Per concludere, 7 Comuni (Alessandria Altamura Bari Bergamo Lecce Milano Padova) hanno adottato un regolamento in tema di baratto amministrativo (lo scorso anno risultavano solo 4). Tale regolamento disciplina forme di collaborazione tra amministrazione comunale e privati ai fini dell'assolvimento di debiti tributari e patrimoniali. In termini generici, il "baratto" consiste nella regolarizzazione /compensazione di una posizione debitaria nei confronti del Comune con la prestazione di un servizio per il bene pubblico.



1.4 La polizia stradale


Le attività di polizia stradale sono quelle tradizionalmente svolte dalle Polizie Locali. Si tratta di interventi di controllo, azioni sanzionatorie, accertamenti di illeciti, rilevazioni di incidenti stradali, ritiro di documenti ed educazione stradale. La figura 16 mostra alcuni numeri dell'attività di polizia stradale.

Figura 14. I numeri della polizia stradale



Durante tutto l'anno 2021, nel territorio dei 142 Comandi partecipanti all'indagine, sono stati eseguiti oltre 10,8 milioni di interventi sanzionatori e sono stati accertati – con apparecchiature quali autovelox, tele laser, etilometro - circa 5,4 milioni di illeciti.

Figura 15. La distribuzione delle attività svolte dalla Polizia Locale




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Rilevazione degli incidenti stradali

Per quanto riguarda il tema del trattamento informativo dei dati rilevati in caso di incidenti stradali, dalle risposte del questionario si evince che il 77% dei Comandi di Polizia Locale dispone di un sistema informatico per il trattamento dei dati rilevati sull'incidentalità; questo dato è sostanzialmente costante nelle ultime rilevazioni svolte.




Figura 16. Dotazione di un sistema informatico per il trattamento dei dati rilevati sull'incidentalità



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Nella maggior parte dei casi si tratta di software commerciale (67% dei casi) e di software proprietario 22%. Si rileva inoltre che 13 Comandi (l'11% dei casi rilevati) utilizzano software ceduto da altre amministrazioni.

Figura 17. Tipologia di software utilizzato per il trattamento informatico dei dati sugli incidenti stradali rilevati




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anzi su dati delle PL 2021

L'87% dei Comandi che utilizzano software per il trattamento informatico dei dati raccoglie in modo sistematico i dati georeferenziati degli incidenti stradali rilevati (coordinate geografiche del luogo dell'incidente).



Figura 18. Raccolta sistematica delle coordinate geografiche dei luoghi degli incidenti




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Gran parte dei Comandi che raccolgono i dati geografici dei luoghi degli incidenti stradali utilizzano questi dati per pianificare, insieme agli assessorati competenti, azioni per innalzare il livello di sicurezza dei luoghi (83%).

Di particolare interesse è un ulteriore informazione: Il 75% dei Comandi si rende disponibile a condividere e diffondere un sottoinsieme concordato dei propri dati sull'incidentalità su una piattaforma di Open data del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Figura 19. Disponibilità dei Comandi a condividere e diffondere un sottoinsieme concordato di propri dati raccolti sull'incidentalità su una piattaforma Open del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anzi su dati delle PL 2021

La rilevazione degli incidenti stradali rappresenta un'attività importante di tutta l'attività di polizia stradale: nel corso del 2021, nelle 142 città coinvolte, le rilevazioni sono state 136.410. Di queste il 52% rappresenta l'insieme di incidenti che hanno creato danni solo alle cose, il 48% sono incidenti che hanno comportato danni fisici alle persone e la rimanente parte ha avuto esiti letali una o più persone coinvolte nell'incidente (614 incidenti in totale).

Come visto sopra, attualmente oltre il 87% dei Comandi coinvolti nell'indagine ha creato un nucleo dedicato e specializzato nelle attività di polizia stradale. Questa scelta è determinata dalla necessità di acquisire e sviluppare competenze specifiche: da



quelle tecniche, necessarie - ad esempio - per i rilievi degli incidenti stradali, a quelle giuridiche (nei casi di conseguenze assicurative o giudiziarie), fino a quelle psicologiche per potersi rapportare con chi è vittima di incidente e con i familiari di eventuali persone decedute.

La comparazione tra i dati risultanti dagli ultimi rapporti pubblicati fa emergere un incremento dei rilievi di incidenti con lesioni a persone, o addirittura mortali; infatti, rispetto al rapporto dello scorso anno gli incidenti con feriti sono saliti da 47.028 agli attuali 65.309, mentre gli incidenti mortali sono passati dai 600 agli attuali 614 (l'incidenza di questi ultimi passa dallo 0,3% allo 0,5%).





Tabella 16. Attività di rilevazione degli incidenti stradali

ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI			
Rilievi per incidenti con soli danni alle cose	Rilievi per incidenti con lesioni	Rilievi per incidenti mortali	TOTALE
70.487	65.309	614	136.410
51,7%	47,9%	0,5%	

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Ritiro di documenti e accertamento di illeciti con apparecchiature tecniche specifiche

Le Polizie Locali possono utilizzare varie apparecchiature tecniche per rilevare eventuali illeciti, per esempio possono rilevare la velocità attraverso gli autovelox e/o sistemi di telelaser, oppure possono rilevare lo stato di ebbrezza attraverso gli etilometri.

Tra le conseguenze dei controlli fatti ci sono i ritiri dei documenti (patenti, carte di circolazione ecc.).

I documenti ritirati nel 2021 sono stati 25.537, pari allo 0,2% di tutta l'attività di polizia stradale. In termini percentuali il dato è costante rispetto a ciò che emerse nel precedente rapporto 2020 (24.843 documenti ritirati).



Tabella 17. Documenti ritirati

DOCUMENTI RITIRATI
25.537

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Gli illeciti rilevati nel 2021 attraverso le apparecchiature tecniche (autovelox, tele laser, etilometro ecc.) sono stati 6.825.076, in netto aumento rispetto al precedente anno (5.541.403 nell'anno 2020).

Tabella 18. Illeciti accertati con apparecchiature tecniche

ILLECITI ACCERTATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE
6.825.076

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Interventi sanzionatori

L'attività sanzionatoria riferita alle violazioni del codice della strada rappresenta la parte più importante di tutta l'attività di polizia stradale.

I dati presi in esame per analizzare l'insieme di queste attività si focalizzano su alcune violazioni del codice della strada che riguardano in particolare i comportamenti scorretti alla guida



come: l'eccesso di velocità, la mancanza di rispetto della segnaletica e dei semafori o i casi in cui non si utilizzano cinture di sicurezza, caschi di protezione o si guida leggendo il cellulare. Inoltre, sono considerate le sanzioni per sosta irregolare che quantitativamente alzano il peso degli interventi di polizia stradale.

Nei 142 Comandi dell'indagine, si contano 6.521.869 violazioni delle norme di comportamento sulla strada.

Tra i comportamenti scorretti, in assoluto il più sanzionato è l'eccesso di velocità con oltre 1,9 milioni di sanzioni inflitte nel 2020. La seconda causa di sanzione è la mancanza di rispetto della segnaletica verticale e dei semafori.

Numeri inferiori riguardano invece le sanzioni applicate per l'uso del cellulare alla guida oppure per il mancato uso di dispositivi di sicurezza.

Da evidenziare ancora due tipologie di sanzioni particolarmente odiose per il possibile impatto generato sulla sicurezza stradale: le sanzioni elevate per guida sotto l'influenza di alcool e droghe (6.426 sanzioni, in aumento rispetto a quelle riscontrate nel precedente rapporto, quando erano 4.053) e le 46.674 sanzioni dovute alla mancanza di copertura assicurativa del mezzo con il quale l'utente stava circolando (in aumento rispetto al precedente anno quando si erano attestate a 42.029 sanzioni).




Tabella 20. Principali interventi sanzionatori per violazione al Codice della Strada

PRINCIPALI INTERVENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE AL C.d.S.					
Velocità	Segnali verticali e semafori	Sorpasso	Casco protettivo, cinture di sicurezza, uso cellulare	Guida sotto l'influenza di alcool e sostanze	Mancanza copertura assicurativa
1.952.768	490.980	4.501	134.463	6.426	46.674

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Complessivamente, il numero di sanzioni per abitante si attesta intorno alle 750 sanzioni ogni 1.000 abitanti, in linea con gli anni precedenti. Si tenga conto infatti che il dato del rapporto 2020 – particolarmente basso - può considerarsi un dato anomalo spiegabile con gli effetti delle restrizioni alla circolazione delle persone imposte dai mesi di lockdown dell'anno 2020.

Figura 20. Interventi sanzionatori per violazione norme del Codice della Strada - ogni 1.000 abitanti (anni 2013-2021)




Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2013-2021

Analogamente, risultano pressocché costanti gli interventi sanzionatori per violazione delle norme sull'uso del casco, delle cinture di sicurezza e del cellulare alla guida (artt. 171, 172 e 173 del C.d.S.), temi questi di grande interesse e attenzione da parte degli operatori perché si tratta di comportamenti che mettono in pericolo la vita delle persone.



Figura 21. Interventi sanzionatori per violazione norme del C.d.S. art. 171, 172, 173 CdS - Casco protettivo, cinture di sicurezza, uso cellulare (ogni 1.000 abitanti)



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2013-2020

Educazione stradale, eventi e campagne di sensibilizzazione


L'educazione stradale è una delle attività che alcuni Comandi curano particolarmente e i nuclei operativi specifici attivati in molti Comandi ne danno evidenza.

Dei 142 Comandi che hanno partecipato all'indagine 2021, 58 hanno costituito Nuclei per svolgere attività di educazione stradale. Ma anche i Comandi che non hanno (ancora) costituito i Nuclei svolgono educazione stradale. Infatti, ben il 55% dei Comandi intervistati dichiara di svolgere questa attività (78 Comandi).

I Comandi che svolgono questa attività dedicano la loro attenzione principalmente alle scuole primarie (il 49% degli

interventi); a seguire la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (ciascuna al 20%). Meno le ore dedicate alla scuola d'infanzia nel 2021.

Figura 22. Ore di educazione stradale per tipo di scuola



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Complessivamente, nel 2021, i 78 Comandi che hanno svolto attività di educazione stradale hanno coinvolto 1.463 scuole.





Tabella 21. Scuole coinvolte nelle attività di educazione scolastica

SCUOLE COINVOLTE NELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE SCOLASTICA				
Scuole Infanzia	Scuole Primarie	Scuole secondarie I grado	Scuole secondarie II grado	Totale
259	554	388	262	1.463

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Gli eventi esterni promossi sono stati 259 (nel 2020 sono stati solo 70, ma allora c'era la pandemia!) ed hanno coinvolto 545 scuole (in linea con due anni fa, quando le scuole coinvolte erano 544).

Le campagne di sensibilizzazione sono state 118, coinvolgendo 462 scuole.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati relativi alle attività svolte nell'anno 2021.

Tabella 22. Numero di eventi di sensibilizzazioni e di campagne di comunicazione realizzate e numero di scuole coinvolte

EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ESTERNI E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE			
Eventi di sensibilizzazione esterni		Campagne di comunicazione	
n. eventi	n. scuole	n. eventi	n. scuole
259	545	118	462


Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

1.5 La polizia giudiziaria

L'attività di polizia giudiziaria si concretizza nei seguenti atti formali: denunce, arresti, informative all'autorità, sequestri penali, indagini, ecc.

Nel 2021, il 73% degli interventi di polizia giudiziaria ha riguardato violazioni del codice penale: informative all'autorità giudiziaria, denunce, identificazioni, foto-segnalazioni, arresti, ecc. il 12% degli interventi afferisce all'ambito stradale e il 10% ha riguardato l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente. Il restante 5% al commercio, alla tutela dei consumatori e all'igiene alimentare.

Figura 23. Attività di polizia giudiziaria



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021



Rispetto alla precedente rilevazione, si registra una diminuzione delle attività legate al settore urbanistica, edilizia e ambiente (che passano da 86.240 a 32.968) ed un incremento delle attività legate alle violazioni del codice penale (da 200.711 a 246.290).

Attività in materia urbanistica, edilizia e ambientale

L'attività prevalente riguarda l'insieme delle operazioni di indagine (interrogatori, notifiche, ecc.) che coprono il 56% di tutta l'attività in materia urbanistica, edilizia e ambientale, mentre altre attività importanti sono le informative all'Autorità Giudiziaria (il 22%).

Tabella 23. Attività di polizia giudiziaria in materia urbanistica, edilizia e ambientale

ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE	Denunce	Arresti	Sequestri penali	Altre attività (indagini, ecc.)	Totale
Informative all'A.G.	5.980	29	1.344	18.394	32.968
22%	18%	0%	4%	56%	10 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021



Attività giudiziaria in materia di violazioni penali

Si tratta dell'intervento quantitativamente più rilevante tra le attività di polizia giudiziaria. Come per le violazioni che afferiscono all'urbanistica e all'ambiente, il compito principale delle Polizie Locali in materia di violazioni penali è di condurre a termine quell'insieme di attività quali interrogatori, notifiche, accertamenti e indagini. Altre operazioni rilevanti sono le identificazioni e le informative all'Autorità Giudiziaria.

Da evidenziare è l'attività di verifica di documenti falsi, che ha portato a 28.720 riscontri nell'anno 2021, con un notevole incremento rispetto all'anno precedente quando erano stati in numero di 1.074.





Tabella 24. Attività di polizia giudiziaria in materia di violazioni penali

Altre attività (indagini, interrogatori, notifiche, ecc.)	Nº di sequestri penali	Nº di docum. falsi ritirati	Nº di arresti	Nº di fotosegnalazioni	Nº di identificazioni	Nº di denunce	Nº informative all'A.G.	Totali
53.835	25.625	28.720	5130	967	2.740	4.084	125.189	246.290
22%	10%	12%	2%	0%	1%	2%	51%	73 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anpi su dati delle PI 2021



Attività giudiziaria in materia di commercio, tutela dei consumatori e igiene alimentare

In materia di commercio, tutela dei consumatori e igiene alimentare vengono svolti soprattutto sequestri (il 49% del totale delle attività). Il 5% delle attività riguarda le informative all'Autorità Giudiziaria, il 19% le denunce, mentre il 27% altre attività (indagini, interrogatori, notifiche, accertamenti, ecc. disposti dall'A.G.). Sono residuali i casi nei quali la Polizia Locale procede direttamente agli arresti (solo 8 casi nella rilevazione 2021).

Tabella 25. Attività di polizia giudiziaria in materia di commercio, tutela dei consumatori e igiene alimentare

COMMERCIO, TUTELA DEI CONSUMATORI E IGIENE ALIMENTARE					
Informative all'A.G.	Denunce	Arresti	Sequestri	Altre attività	Totale
738	978	8	1.890	12.537	16.151
5%	19%	0%	49%	27%	5 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021

Attività giudiziaria in materia stradale

In questa materia le attività prevalenti sono informative all'Autorità Giudiziaria e altre attività (indagini, interrogatori, notifiche, accertamenti, ecc.. disposti dall'A.G.).



Tabella 26. Attività di polizia giudiziaria in materia di violazioni stradale

Nº informative denunciate all'A.G.	Nº di arresti e	Guida in stato di ebbrezza	Fuga o omissione di soccorso	Guida senza patente	Nº di sequestri penali	Altre attività (indagini, interrogatori, ecc..)	Totale
10.101	6.278	55	4.939	2.210	3.745	1.459	13.115
24%	15%	0%	12%	5%	9%	3%	31%
							12 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anpi su dati delle PL 2021



Nel 2021, sono state 6.276 le denunce. Si registrano, inoltre, 4.939 attività legate a casi di guida in stato di ebbrezza, 3.745 attività per guida senza patente, 2.210 attività per fughe o omissioni di soccorso.







2. Focus – Le attività di Protezione civile

La rilevazione 2021 sulle attività delle Polizie Locali ha introdotto un nuovo focus sulle attività svolte dai Comuni in materia di protezione civile.

L'Italia è un paese caratterizzato da un territorio estremamente fragile ed esposto ai diversi rischi naturali, con oltre il 15% del ricadente in aree a pericolosità elevata per rischio alluvioni e oltre il 18% esposto ad elevato o molto elevato rischio frana.

In tale contesto i Comuni sono il primo presidio di prevenzione ed intervento contro i fenomeni calamitosi che si registrano sul territorio. I Sindaci in qualità di Autorità territoriali di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 6 del Codice della Protezione Civile, sono tenuti a vigilare sulle strutture afferenti alla propria amministrazione e sono responsabili di recepire gli indirizzi in materia, di promuovere, attuare e coordinare le attività di prevenzione non strutturale di competenza, di destinare risorse finanziarie finalizzate ad attività di protezione civile e di articolare le strutture organizzative preposte con personale adeguato, oltre che di disciplinare procedure e modalità organizzative per rispondere agli eventi calamitosi. Rientra anche fra le responsabilità del Sindaco, ai sensi dell'art. 12 del Codice, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, l'attività di informare tramite la struttura comunale la popolazione su scenari di rischio e sulla pianificazione e il coordinamento delle le attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio.



Il questionario rivolto ai Comandi si è quindi arricchito di un nuovo gruppo di domande che hanno la finalità di evidenziare le molteplici attività messe in campo dai Comuni in materia di protezione civile. In particolare, i temi indagati sono stati:

- Gli addetti dedicati specificatamente alle attività di Protezione Civile
- Il numero di automezzi a disposizione e le loro tipologie
- Il modello organizzativo (servizio h24, reperibilità)
- presenza di una sala operativa
- Le modalità di ricorso al volontariato
- Le attività di protezione civile svolte nell'anno 2021

I risultati dell'indagine sono stati presentati in un evento specifico promosso da Anci in occasione dell'Assemblea Annuale svoltasi a Bergamo nello scorso novembre 2022.

Nel presente rapporto sono sintetizzate alcune delle evidenze emerse dai risultati della indagine compiuta.

Gli addetti dedicati alle attività di protezione civile presso i Comuni oggetto dell'indagine sono in numero **878**, di cui **47 posizioni organizzative**. Si contano inoltre **99 dirigenti**.

Il **30%** dei Comuni ha un **servizio H24** ed il **70%** dei Comuni dispone di una **sala operativa**. I mezzi a disposizione per le attività di protezione civile risultano essere 586.

In ultimo, le attività svolte nell'anno 2021, che risultano essere:

- **26.242** interventi di Protezione Civile
- **11.022** allerte
- **463** COC attivati

Riguardo al volontariato si osserva che i comuni intervistati ricorrono alle seguenti modalità di collaborazione

- **47** Gruppi comunali
- **45** Convenzioni con OdV
- **22** Gruppi Comunali e convenzioni con OdV

Qual è il servizio “tipo” di Protezione Civile costituito presso i Comuni?

Il servizio “tipo” dei Comuni è così costituito da **6 addetti**, quasi mai sono presenti posizioni organizzative, mentre e a volte, ma non sempre, è presente il dirigente del servizio. Il servizio tipo ha in dotazione un parco veicoli rappresentato da **4 automezzi**. In un anno solare il Servizio “tipo” svolge mediamente **184 interventi** di protezione civile ed è chiamato a far fronte a **77 allerte**.





Figura 23. Gli interventi di protezione civile realizzati dai Comuni nell'anno 2021



Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2021



3. Focus – Le attività delle Polizie Locali durante l'emergenza COVID19

Anche l'anno 2021, come il precedente ha visto le Polizie Locali impegnate in attività di controllo ed in attività in favore della popolazione a seguito dell'emergenza Covid.

Per quanto riguarda le attività di controllo, nei due anni dell'emergenza oltre 4,2 milioni sono le persone controllate, oltre un milione e mezzo le attività commerciali controllate e 10.703 le persone denunciate.

Tabella 27. Attività di controllo COVID19

ATTIVITA' DI CONTROLLO COVID19			
Anno	N° Persone controllate	N° Attività commerciali controllate	N° Persone denunciate
2.020	2.256.541	1.008.262	7.335
2.021	1.981.737	587.550	3.368
TOTALE	4.238.278	1.595.812	10.703

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2020-21

Molti, inoltre i Comandi che hanno attivato azioni in favore della popolazione.



Tabella 28. Attività in favore della popolazione colpita dal COVID19

ATTIVITA' IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	N Comandi Anno 2020	N Comandi Anno 2021
Supporto alla distribuzione aiuti alimentari alla mensa dei poveri/banco alimentare	38	46
Distribuzione buoni spesa	41	41
Consegna farmaci per le persone anziane/fragili	30	43
Distribuzione beni acquistati con collette spontanee dagli Operatori della Polizia Locale	16	22
Consegna tablet per istituti scolastici	19	20
Altro	25	29

Fonte: elaborazione Ufficio Ricerche Anci su dati delle PL 2020-21



3. Alcune considerazioni conclusive

Questa XI edizione del Rapporto sulle attività delle Polizie Locali ci fornisce importanti indicazioni sull'operato dei Comandi di Polizia Locale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi, sia con riferimento agli aspetti propriamente operativi.

Un primo aspetto che si coglie attiene alla rappresentanza di genere. Cresce, infatti, la percentuale di donne sul totale dei componenti dei Corpi di Polizia.

Un dato significativo riguarda gli strumenti con cui gli agenti operano sul territorio. I dati rilevano una lieve crescita del numero di armi in dotazione e, in misura maggiore, una crescita del numero di strumenti di autodifesa.

Aumenta l'attenzione e l'intervento sul territorio per la sicurezza delle città. Un dato significativo è l'aumento del numero di telecamere installate in rapporto alla popolazione residente. Cresce anche il numero di Comuni dotati di regolamento per la videosorveglianza. Quando si parla di sicurezza nelle città, inevitabilmente il riferimento è anche alla sicurezza nelle strade. Il Rapporto conferma l'enorme e importantissimo lavoro di controllo svolto dagli agenti di Polizia Locale sulle strade delle nostre città.

In questi ultimi anni si è a più riprese sollevata la questione dell'esigenza di una maggiore sicurezza in ambito urbano. La complessità del problema della sicurezza nelle città implica necessariamente una mobilitazione a tutti i livelli istituzionali e un coordinamento tra le diverse Forze di Polizia. I dati del Rapporto



mostrano il rafforzarsi di iniziative congiunte tra diverse forze di polizia per il controllo e la sicurezza delle città.

Un altro aspetto messo già in evidenza anche nelle passate edizioni attiene alla polifunzionalità e specificità dei dirigenti e degli operatori. Il livello di specializzazione raggiunto dai Comandi è confermato dalla presenza di nuclei specializzati all'interno dell'organizzazione. L'istituzione di un nucleo specifico consente una più facile programmazione e organizzazione delle attività, anche alla luce della continua evoluzione del quadro normativo.

Complessivamente, i dati di questo Rapporto confermano l'enorme lavoro che Dirigenti e Agenti stanno portando avanti per affrontare al meglio problematiche specifiche e, più in generale, le grandi sfide sociali e ambientali delle città. Le Polizie Locali non sono mai ferme, perseguono con impegno e specializzazione l'obiettivo di città più efficienti, sicure, migliori.



Breve nota metodologica

Anche questa XI edizione del Rapporto ha come obiettivo quello di mostrare la grande quantità di attività e l'articolazione degli interventi delle Polizie Locali. Per classificare le attività è stato originariamente utilizzato un format già in uso presso le Polizie Locali dei Comuni del Triveneto e, partendo da quella base di riferimento, nel corso di oltre dieci anni di indagine ed analisi dei risultati il questionario si è arricchito di nuove sezioni e di nuovi approfondimenti, per dare conto delle nuove funzioni che si aggiungono alle attività delle Polizie Locali e dei bisogni di conoscenza ed approfondimento.

Per questo l'analisi delle attività mette insieme, in alcuni casi, grandezze tra loro eterogenee (come, per esempio, il numero di sanzioni per violazioni al codice della strada e il numero di ore dedicate alle attività di educazione nelle scuole).

I numeri che si presentano, quindi, hanno più un valore dimostrativo che un valore scientifico ed è bene tenerlo in conto per apprezzare la portata comunicativa che questo documento vuole avere.





Appendice A I Comandanti dei capoluoghi di regione e delle città capoluogo metropolitane

I Curriculum complessivi dei Comandanti dei di Polizia Locale dei Comuni capoluogo di regione e dei Comuni capoluogo metropolitano sono disponibili su www.anci.it, Area tematica Sicurezza e Legalità.



Nome/Cognome	Liliana ROVALDI
Anno di nascita	1959
Titolo di studio	Laurea in Sociologia Master in Management delle Politiche di Sicurezza urbana Master in Criminologia e Psichiatria Forense Corso di Mediatore Civile Molteplici corsi di aggiornamento professionale
Amministrazione	Comune di ANCONA
Qualifica	DIRIGENTE
Incarico attuale	Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ancona
e-mail	liliana.rovaldi@comune.ancona.it



	
Nome/Cognome	Fabio FIORE
Anno di nascita	1964
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di AOSTA
Qualifica	DIRIGENTE
Incarico attuale	Dirigente dell'Area A6 – Polizia Locale, Messi Comunali, Traffico e Protezione Civile
e-mail	f.fiore@comune.aosta.it



Nome/Cognome	Michele PALUMBO
Anno di nascita	1963
Titolo di studio	Laurea in Scienze Politiche Corso di Perfezionamento "Esperti in Pubbliche Relazioni" Corso di Perfezionamento post-laurea "Criminologia generale e penitenziaria" Corso di Perfezionamento post-laurea in "Legislazione Minorile" Master in "SICUREZZA PUBBLICA"
Amministrazione	Comune di BARI
Qualifica	DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE
Incarico attuale	Direttore di Settore del Corpo di Polizia Locale
e-mail	michele.palumbo@comune.bari.it



	
Nome/Cognome	Romano MIGNANI
Anno di nascita	1961
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di BOLOGNA
Qualifica	Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area Dirigenza
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	romano.mignani@comune.bologna.it



Nome/Cognome	Guido CALZIA
Anno di nascita	
Titolo di studio	Laurea Giurisprudenza Master in “Diritto della circolazione stradale”
Amministrazione	Comune di CAGLIA
Qualifica	Qualifica unica dirigenziale
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	guido.calzia@comune.cagliari.it



Nome/Cognome	Luigi GRECO
Anno di nascita	1968
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza Master in "Politiche di sicurezza e polizie locali"
Amministrazione	Comune di CAMPOBASSO
Qualifica	Comandante Dirigente Area 1 Polizia Locale
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	luigi.greco@comune.campobasso.it



Nome/Cognome	Stefano SORBINO
Anno di nascita	1971
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Abilitazione all'esercizio della professione forense Corsi di formazione, specializzazione e addestramento
Amministrazione	Comune di CATANIA
Qualifica	Direzione "Corpo di Polizia Municipale - U.T.U."
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	stefano.sorbino@comune.catania.it



	
Nome/Cognome	Giuseppe Antonio SALERNO
Anno di nascita	1959
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio Abilitazione Dottore Commercialista Abilitazione Revisore dei conti
Amministrazione	Comune di CATANZARO
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	giuseppe.salerno@comune.catanzaro.it



 A portrait photograph of Giacomo Tinella, a man with short, light-colored hair and glasses, wearing a dark blue uniform with red insignia on the shoulders and a black tie.	
Nome/Cognome	Giacomo TINELLA
Anno di nascita	
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato Master in Business Administration per la Pubblica Amministrazione
Amministrazione	Comune di FIRENZE
Qualifica	Direttore
Incarico attuale	Direttore /Comandante Polizia Municipale
e-mail	giacomo.tinella@comune.fi.it



Nome/Cognome	Gianluca GIURATO
Anno di nascita	1968
Titolo di studio	Laurea Magistrale in Giurisprudenza Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna Laurea Magistrale in Scienze Politiche Master e altri corsi di perfezionamento
Amministrazione	Comune di GENOVA
Qualifica	
Incarico attuale	Comandante Corpo Polizia Municipale
e-mail	ggiurato@comune.genova.it



Nome/Cognome	Domenico DE NARDIS
Anno di nascita	1962
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune de L'AQUILA
Qualifica	<ul style="list-style-type: none">- Dirigente del Settore Vigilanza e Attività Produttive - COMUNE DI L'AQUILA- Dirigente del servizio Avvocatura - COMUNE DI L'AQUILA- Dirigente ad interim del servizio Risorse umane – COMUNE DI L'AQUILA
Incarico attuale	
e-mail	avvocatura@comune.laquila.it



Nome/Cognome	Stefano BLASCO
Anno di nascita	1967
Titolo di studio	Laurea in Scienze Politiche
Amministrazione	Comune de MESSINA
Qualifica	Comandante del Corpo e Dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali
Incarico attuale	Comandante del Corpo di Polizia Locale
e-mail	s.blasco@comune.messina.it



Nome/Cognome	Marco CIACCI
Anno di nascita	1971
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Altri corsi di aggiornamento e specializzazione
Amministrazione	Comune di MILANO
	Direttore della Direzione Sicurezza Urbana - Responsabile dell'Area Procedure
Qualifica	Sanzionatorie e Traffico
Incarico attuale	Comandante del Corpo di Polizia Locale
e-mail	dc.polizialocale@comune.milano.it



Nome/Cognome	Ciro ESPOSITO
Anno di nascita	1959
Titolo di studio	Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione Altri corsi di specializzazione
Amministrazione	Comune di NAPOLI
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante Responsabile del Servizio Autonomo della Polizia Locale
e-mail	polizialocale.segretariacomandante@comune.napoli.it



Nome/Cognome	Vincenzo MESSINA
Anno di nascita	1955
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Corsi di formazione e specializzazione
Amministrazione	Comune di PALERMO
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante de Corpo di Polizia Municipale
e-mail	v.messina@comune.palermo.it

L'attuale Dirigente della Polizia Locale di Palermo è **Margherita Amato**



	
Nome/Cognome	Nicoletta CAPONI
Anno di nascita	1968
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Corsi di formazione e aggiornamento
Amministrazione	Comune di PERUGIA
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Dirigente Polizia Locale
e-mail	n.caponi@comune.perugia.it



 A portrait photograph of Vincenzo Manzo, a man with a shaved head wearing a dark green military-style uniform with insignia on the shoulders. He is seated at a desk, looking slightly to his left. On the desk in front of him is a white cap with a crest, a small framed certificate or photo, and some papers.	
Nome/Cognome	Vincenzo MANZO
Anno di nascita	1969
Titolo di studio	Master in “Strategie Organizzative e di innovazione nella P.A.” Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di POTENZA
Qualifica	Comandante Vicario
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	v.manzo@comune.potenza.it



	
Nome/Cognome	Salvatore ZUCCO
Anno di nascita	1972
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza, Laurea in filosofia, Master in Psichiatria Sociale, Master in Amministrazione e finanza degli Enti Locali, Master in criminologia
Amministrazione	Comune di REGGIO CALABRIA
Qualifica	Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Laurea in Ricerca Sociale per la Sicurezza Interna ed Esterna, Master in Politiche di Sicurezza Locale
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
e-mail	s.zucco@pec.reggialcal.it



 A portrait photograph of Ugo Angeloni, a man in a dark blue police uniform with gold epaulettes and a white peaked cap with a red emblem. He is smiling at the camera.	
Nome/Cognome	Ugo ANGELONI
Anno di nascita	
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di ROMA
Qualifica	Dirigente Polizia Locale
Incarico attuale	Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
e-mail	ugo.angeloni@comune.roma.it



Nome/Cognome	Emiliano BEZZON
Anno di nascita	1964
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di TORINO
Qualifica	Comandante fino al 30/11/2021
Incarico attuale	Comandante della Polizia Locale
e-mail	emiliano.bezzon@comune.torino.it

L'attuale Comandante della Polizia Locale di Torino è **Roberto Mangiardi**



 A portrait photograph of Luca Sattin, a man with dark hair and a beard, wearing a dark blue police uniform with gold insignia on the shoulders and a red beret. He is seated in a black leather chair.	
Nome/Cognome	Luca SATTIN
Anno di nascita	1966
Titolo di studio	Laurea in Scienze Politiche
Amministrazione	Comune di TRENTO
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone
e-mail	luca.sattin@comune.trento.it



	
Nome/Cognome	Walter MILOCCHI
Anno di nascita	1965
Titolo di studio	Laurea in Scienze Politiche Master II livello Criminologia
Amministrazione	Comune di TRIESTE
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Direttore dell'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile, Comandante del Corpo della Polizia Locale
e-mail	walter.milocchi@comune.trieste.it



	
Nome/Cognome	Marco AGOSTINI
Anno di nascita	1960
Titolo di studio	Laurea quadriennale in Economia e Commercio, Master in Pubblica Amministrazione
Amministrazione	Comune di VENEZIA
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante Generale Polizia Locale
e-mail	marco.agostini@comune.venezia.it



Appendice B Il Programma di azioni territoriali anticontraffazione

ANTI CONTRAFFAzione



UIBM





Il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Tutela Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTP-I-UIBM) e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) promuovono il **Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione** per il contrasto dei prodotti contraffatti e pericolosi per la salute dei cittadini, per rafforzare la rete di cooperazione istituzionale, per lo sviluppo e la promozione di buone pratiche.

La contraffazione è uno tra i fenomeni criminali emergenti fra i più complessi, con una dimensione tale da avere significative ripercussioni nell'attuale contesto sociale ed economico del Paese. Coinvolge a vario titolo attori pubblici e privati, sempre più le giovani generazioni, attrae la criminalità organizzata, incide sulle dinamiche di mercato e distribuisce sul mercato prodotti anche pericolosi per la sicurezza e la salute dei cittadini. Il mercato della contraffazione si sviluppa a discapito del mercato legale, nella produzione e vendita dei prodotti, nonché incidendo sui posti di lavoro. Sul versante della produzione e della distribuzione, poi, comporta fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, anche minorile. L'acquisto di prodotti contraffatti equivale a finanziare la criminalità organizzata che si cela dietro il mercato illegale.

La rilevanza del fenomeno è percepita da tempo dai Comuni italiani. I Comuni, infatti, svolgono un ruolo di primo piano in quanto più di ogni altro livello istituzionale si trovano in una condizione di maggiore prossimità ai cittadini. Con la legge n. 48/2017 sulla sicurezza urbana ed integrata si individua peraltro l'importanza di iniziative di contrasto allo smercio di prodotti contraffatti da individuare all'interno dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra Sindaco e Prefetto.



Il Primo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione

Nel 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra l'ANCI e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di un Programma Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione, unico nel suo genere nel nostro Paese, per il coordinamento e riconoscimento delle attività di contrasto al fenomeno realizzate dalle città. Tale Programma ha permesso la costituzione della prima **Rete Nazionale dei Comuni per la lotta alla contraffazione**. Le iniziative condotte da 26 Comuni nell'ambito del **primo Programma** mostrano come l'utilità di una rete tra le città, ed il coordinamento da parte di ANCI, abbia permesso un incremento delle attività in questo ambito. Con riferimento alle attività di formazione e diffusione di una cultura della legalità, il programma ha conseguito una vastissima e capillare azione di interazione con la cittadinanza. Basti pensare che, comparando il numero di materiali informativi prodotti con il numero di abitanti dei comuni interessati dal programma, è stato realizzato un supporto informativo per un cittadino su dieci in ciascuno dei 26 comuni. Particolarmente significativa è stata l'attenzione rivolta alle giovani generazioni, con un'attività che ha consentito di interagire con quasi 10.000 studenti delle scuole dei comuni interessati dal programma. Questa attività lascia sui territori una eredità di consapevolezza che può continuare a esercitare i propri effetti nel tempo. La messa a rete dei diversi attori impegnati sul territorio nel contrasto alla contraffazione è probabilmente il patrimonio più rilevante che il programma lascia nei comuni che vi hanno partecipato. In tutti i comuni sono stati attivati tavoli di confronto permanenti o temporanei nel contrasto



alla contraffazione. Questo ha incrementato il capitale sociale delle istituzioni locali, generando nuovi rapporti fiduciari, favorendo lo scambio di buone pratiche e di informazioni tra gli attori coinvolti. Il patrimonio relazionale è per sua natura resistente nel tempo, non comporta oneri aggiuntivi ma esclusivamente esternalità positive per i comuni che hanno potuto prendere parte al Programma. Con riferimento in ultimo alle attività di contrasto e di investigazione, si è registrato un incremento delle attività, con particolare riferimento alle azioni investigative, considerando l'aumento nel numero di denunce effettuate nei comuni interessati dal programma. Sono principalmente due i fattori capaci di determinare impatti positivi duraturi sul territorio. Il primo è la dotazione in capo ai corpi di Polizia Locale di strumentazioni tecniche quali telecamere, automobili, computer, softwares. Il secondo è l'attività di formazione svolta sia al livello nazionale con dieci incontri che hanno coinvolto quasi 700 "formatori di formatori". Si tratta di un'attività formativa che prende le mosse da azioni di livello nazionale e si moltiplica sui territori. Ne sono dimostrazione le quasi 50 attività formative condotte dai comuni autonomamente e rivolte al personale proprio e di comuni limitrofi. Allo stesso modo, un patrimonio che rimane sui territori sono quei sette nuclei specializzati formatisi nell'ambito del primo programma. Nell'insieme dunque il primo programma ha lasciato un duplice patrimonio: un insieme di buone pratiche ripetibili e un incremento di capitale sociale e di know how sui territori. Un'agenda per gli interventi futuri orientati a rafforzare la dimensione territoriale nelle politiche di contrasto alla contraffazione.



Il Secondo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione

In continuità con la positiva esperienza realizzata, nel luglio 2017 ANCI e Ministero dello Sviluppo Economico hanno rinnovato il Protocollo d'intesa per la continuità del Programma di Azioni Territoriali volto al consolidamento della cultura di contrasto ai prodotti contraffatti e pericolosi per la salute dei cittadini e per rafforzare la rete di cooperazione tra gli attori impegnati sul territorio, diretto in particolare ai Comuni capoluogo metropolitano, con il possibile coinvolgimento di altri comuni capoluogo di provincia.



L'attività del secondo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione è parte della strategia nazionale elaborata in seno al CNALCIS-Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding, organismo interministeriale che, fin dal suo insediamento nel 2010, vede la partecipazione di ANCI.

Il Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione promosso da ANCI e MISE, e introdotto nei Comuni italiani, è basato sull'alleanza:

- **un'alleanza centro-territorio**, nella consapevolezza che i Comuni, e le Polizie Locali, possono svolgere un ruolo di primo piano in quanto più di ogni altro livello istituzionale godono di una condizione di prossimità con i cittadini, e possiedono informazioni e competenze circa le specificità e le caratteristiche peculiari dei territori.
- **un'alleanza con i cittadini**: l'azione non si basa solo sul contrasto alla contraffazione nelle sue tre dimensioni di produzione, diffusione e consumo, ma elemento chiave è l'attività di prevenzione, seria, costante, di informazione e comunicazione per rendere il cittadino/consumatore consapevole su ciò che acquista, sulla sicurezza dei prodotti e sui rischi per la salute. È necessario un cambiamento culturale per la tutela della salute dei cittadini. In quanto l'acquisto di merci contraffatte spesso non è percepito in tutte le sue dannose conseguenze per la collettività.



Il Secondo Programma ha promosso sei diversi progetti, **6 i Comuni capofila, 15 le città complessivamente coinvolte** nelle attività con una popolazione interessata che ammonta a quasi **9 milioni di persone**. La mappa seguente evidenzia che i 6 Progetti finanziati hanno interessato tutto il Paese, con la partecipazione del Nord, del Centro e del Sud Italia.

In particolare:

- 1) “Nella rete del falso” - Comune capofila Milano Comune partner Genova;
- 2) “Contra Falsum” – Comune Capofila Napoli e Comuni partner Bari e Reggio Calabria;
- 3) “Uniti contro la contraffazione” – comune Capofila Palermo, Comuni partner Cagliari e Catania;
- 4) “Well Brand” – Comune Capofila Roma, Comuni partner Municipi di Roma;
- 5) “Vero è meglio” - Comune Capofila Venezia, Comuni partner Trieste, Padova e Verona
- 6) Progetto con Comune Firenze e Comune partner Bologna



I Comuni del Programma di Azioni territoriali Anticontraffazione (capoluogo metropolitano e partners)



Gli obiettivi principali e condivisi con i Comandi di Polizia Municipale, riguardano il contrasto al fenomeno della contraffazione, il consolidamento della rete di cooperazione istituzionale, lo scambio



di buone pratiche territoriali e la promozione cultura della legalità, con l'informazione ai cittadini.

Il Programma ha visto il dispiegarsi di tre distinte Misure:

- **Misura A.** Questa Misura rappresenta un'importante e significativa novità, ovvero la **creazione, attivazione e consolidamento dei Gruppi Operativi Anticontraffazione – GOAC**, servizi specializzati in attività di contrasto al fenomeno della contraffazione. Operano in sinergia, con attività di presidio del territorio e di tipo investigativo, oltre ad essere destinatari di una formazione dedicata.

I GOAC rappresentano la prima e **innovativa operazione di contrasto sistematico al fenomeno della contraffazione**: sono attivati omogeneamente in ciascuna città capoluogo metropolitano, secondo indicazioni fornite da ANCI Nazionale. Il lavoro sinergico degli agenti specializzati permette di monitorare e contrastare il mercato del falso e le attività criminose ad esso legate su tutto il territorio nazionale.

A seguito della loro creazione e attivazione, il programma ha realizzato incontri e workshop con il fine di consolidare e rafforzare le competenze dei gruppi operativi e di avviare un percorso formativo congiunto, basato sullo scambio di buone pratiche e condivisione di informazioni. La capacità di relazionarsi e di instaurare un dialogo, continuativo e programmatico, permette di aggiungere all'aspetto formativo un tratto pratico e diretto e non solo il tradizionale carattere teorico.



La condivisione di programmi tra le Polizie Locali, la compartecipazione a progetti e attività e il continuo scambio di competenze sono la grande innovazione del Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione e la forza operativa dei GOAC, generati dalla nuova rete di Polizia Locale. Grazie a questi elementi è possibile e realizzare un cambiamento profondo in tema di anticontraffazione. Ad oggi, i GOAC rappresentano una realtà fondamentale nelle città per la lotta al fenomeno della contraffazione.


Grazie al Programma, nelle città si sono costituiti e rafforzati i **GOAC**, che ad oggi contano oltre **260 Unità di personale dedicato**.





- **Misura B.** La seconda misura è la **formazione al personale** che si è realizzata con incontri online e in presenza, sia a livello nazionale che territoriale, con un fondamentale rafforzamento delle competenze e scambio operativo tra i Comandi di Polizia Locale.
- **Misura C.** Infine, la terza misura è rappresentata dalla **promozione della cultura della legalità** e il coinvolgimento cittadini sui rischi del mercato del falso, con un focus sulla sicurezza dei prodotti e la salute, realizzato con gazebo informativo in luoghi strategici delle città (di maggiore affluenza anche turistica, mercati, piazze, in occasione di particolari eventi/manifestazioni).

Tra le attività che hanno prodotto grande risonanza emerge l'esperienza dei "Gazebo Anticontraffazione", già diventata buona pratica e replicata su tutto il territorio nazionale. I Gazebo sono punti di sensibilizzazione e informazione presieduti dagli operatori e Forze dell'ordine o, come alcuni dei progetti intendono realizzare, dagli stessi giovani delle scuole che partecipano al Programma. Qui si espongono prodotti falsi del tutto simile agli originali per mostrare ai cittadini come riconoscere quello falso e illustrando i rischi che possono derivare dal suo utilizzo. L'obiettivo dei Gazebo, fissi e mobili per le città, è quello di informare un ampio pubblico attraverso il contatto diretto e la distribuzione di materiale divulgativo.



I workshop e gli eventi formativi

L'importanza degli incontri formativi, degli scambi di personale e della condivisione delle competenze previste dal Secondo Programma aumenta notevolmente la possibilità di reagire al fenomeno, attraverso il confronto sugli elementi comuni o sulle differenze con cui si presenta.

Nella cornice del Programma sono state realizzate "trasferte formative" a tema, dedicate a particolari prodotti o a specifiche problematiche. Sono stati organizzati altri incontri formativi e di aggiornamento, con particolare riguardo ai metodi innovativi anticontraffazione e all'utilizzo delle banche dati.



Un altro elemento fondamentale per la prevenzione e la lotta alla contraffazione risulta essere la formazione da parte degli imprenditori delle piccole e medie imprese sugli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Altri incontri dal carattere indispensabile e innovativo sono stati quelli realizzati dai Comuni per i cittadini, in virtù dell'importante alleanza che bisogna consolidare. Si tratta di occasioni di confronto con il cittadino/consumatore finalizzate al fare accrescere l'informazione e rendere coscienti sui rischi e sul fenomeno della contraffazione.

Dall'inizio del programma sono stati 13 gli appuntamenti formativi, sia in modalità online che in presenza.



Napoli: "Nuove sinergie nella lotta alla contraffazione: la nascita delle reti cittadini"



Parma: "Rapporto Nazionale sulle attività delle Polizie Locali 2021"





Roma: "Rafforzamento della rete nazionale di cooperazione tra gli attori impegnati sul territorio nella lotta alla contraffazione"



Milano: "Pericolosità dei prodotti e rischi per i consumatori"

Sono di seguito descritti i principali risultati complessivamente conseguiti dal Secondo Programma Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione.

Indicatori e risultati conseguiti dal Programma

Misura A	Personale GOAC attivato e formato	260
	Numero Locali controllati	25
	Numero Mercati scoperti controllati	325
	Numero Sequestri penali effettuati	115



	Numero prodotti contraffatti sequestrati	139.121
	Numero prodotti pericolosi sequestrati	1.740
	Numero di Daspo urbani	45
	Numero siti web oscurati	1
	Numero account social media oscurati	2
Misura B	Numero di Incontri e seminari realizzati	28
Misura C	Numero Gazebo attivati	14
	Volantini, brochure ed altro tipo di materiale distribuito	5.700

Il Secondo Programma lascia, quindi, un patrimonio che è necessario consolidare, a partire dalla novità dei GOAC e dall'attività d'informazione e comunicazione ai cittadini. A seguito di un'attività di monitoraggio svolta con i Comandanti delle Polizie Locali dei comuni aderenti ai progetti, è emerso che la modalità operativa con cui sono state condotte le attività ha permesso il raggiungimento di importantissimi risultati e i numeri riportati ne sono la prova. Ma non solo, il Secondo Programma è stato in grado di rispondere all'esigenza delle Polizie Locali di **fare rete**: il lavoro e il rapporto sinergico che si è creato con gli operatori è stato il valore aggiunto all'esperienza non solo professionale e formativa, ma anche umana degli operatori che hanno prestato servizio. Quanto



emerge dalle interviste rilasciate dai Comandanti, che ANCI ha condotto, è quindi l'esigenza di dare continuità nella programmazione di attività di supporto ai comuni da parte delle istituzioni nazionali.

Si ricorda infine ANCI ha realizzato una sezione dedicata sul proprio sito e attivato un info - point, contattabile via mail all'indirizzo anticontraffazione@anci.it





Appendice C - L'Accademia Nazionale ANCI per Dirigenti di Polizia Locale







Le Polizie Locali sono in continua evoluzione, fondamentali per le comunità locali e per il Paese nonché punto di riferimento quotidiano per i cittadini e per i servizi comunali in quanto vantano un ampio ventaglio di competenze che vanno dagli ambiti più tradizionali, quali la viabilità e la sicurezza stradale, fino a tutte quelle attività di prossimità necessarie per la sicurezza e la legalità nelle città.

Per ottenere risultati sempre più vicini alle aspettative riguardanti una più specifica e dinamica capacità di gestione organizzativa ed operativa delle emergenze, occorrono Dirigenti di Polizia Locale in grado di pianificare, organizzare, intrattenere corrette relazioni anche sindacali, raggiungere gli obiettivi prefissati dalle amministrazioni locali e dai Sindaci dalle quali dipendono.

Tale necessità è riscontrabile in tutte quelle realtà medie e grandi nelle quali le richieste dell'utenza, delle altre forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati impegnano ad alto livello le intere strutture nel caso di operazioni interforze, nella gestione di eventi di media e grande intensità, di attività coordinate di polizia giudiziaria, di attività operative di controllo del territorio dedicate come quelle alla lotta alla contraffazione, alla tutela delle donne e dei minori, al controllo amministrativo delle attività, alla tutela del territorio anche sotto il profilo ambientale.

Per tale ragione l'ANCI, nell'ambito delle sue attività di informazione e sostegno ai Comuni, ha avviato un percorso formativo mirato a sviluppare l'identità di ruolo e le competenze dei livelli dirigenziali della Polizia locale e creare un ambito privilegiato di incontro e di condivisione nella gestione dei servizi nell'ottica di preparare professionalità nei Comuni di grandi dimensioni.

Dal 2016 l'ANCI ha istituito l'Accademia Nazionale delle Polizie Locali ed organizza **Corsi di formazione indirizzati a Dirigenti e/o futuri dirigenti delle Polizie Locali, con l'obiettivo di rafforzare le**



competenze dei soggetti che possiedono i requisiti per assumere l'incarico di Comandante di Polizia Locale in un grande centro urbano ovvero in una città con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

I partecipanti al Corso sono selezionati con criteri stringenti tra gli attuali Dirigenti di servizio a seguito della pubblicazione di uno specifico Avviso Pubblico, e partecipano alle lezioni che si svolgono a Roma presso la sede dell'Associazione sostenendo altresì una prova finale. A seguito della valutazione complessiva effettuata da una Commissione appositamente costituita dai Comandanti dei Comuni capoluogo delle città metropolitane e dai dirigenti e funzionari ANCI, è redatto un elenco comprensivo dei partecipanti che hanno superato con profitto il Corso nonché dei docenti, che è inviato a tutti i Sindaci e potrà essere utilizzato per individuare figure professionali motivate e di comprovata esperienza.

Si pubblica l'elenco comprensivo dei partecipanti che hanno superato con profitto il 1°, 2°, 3° e 4° Corso, nonché dei docenti.







ELENCO IDONEI - CORSO DI FORMAZIONE ANCI PER DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE

NOMINATIVO		RUOLO ATTUALE
1	Abbate Sergio	già Comandante Generale Polizia Locale di Trieste
2	Acquaro Giuseppe	Comandante Polizia Locale di Fondi
3	Agostini Marco	Comandante Generale Polizia Locale di Venezia
4	Alia Marco	Dirigente Polizia Roma Capitale - I Gruppo Prati
5	Alois Igor	Comandante Polizia Municipale di Savona
6	Altamura Luigi	Comandante Polizia Municipale di Verona
7	Andreangeli Stefano	Dirigente presso il Segretariato Generale del Comune di Roma
8	Bacile Giovanni	Comandante Polizia Locale di Robbiate, Paderno d'Adda e Verderio
9	Barbato Antonio	già Comandante Generale Polizia Locale di Milano
10	Battel Federico	Dirigente Polizia Municipale di Chieri
11	Battipaglia Rosario	Responsabile Settore Viabilità Polizia Municipale di Salerno
12	Bellobuono Anna	Dirigente Polizia Locale di Potenza
13	Benvenuti Giorgio	Dirigente Polizia Municipale di Piacenza
14	Bergaminelli Aldo	Comandante Polizia Municipale di Imperia
15	Bergo Antonietta Sonia	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
16	Berti Ivano	Comandante Polizia Municipale di Civitavecchia
17	Bevilacqua Pietroantonio	Funzionario Polizia Municipale di Gibellina
18	Blasco Stefano	Comandante Polizia Locale di Enna
19	Borghesani Leonardo	Responsabile Nucleo Polizia Tributaria Locale di Novara
20	Borgotti Paolo	Comandante Polizia Municipale di Bovisio Masciago
21	Borin Maria	Dirigente Polizia Locale di Venezia - Settore Risorse Umane
22	Bosco Alessio	Responsabile di Polizia Locale e Pubblica Sicurezza di Cassina de' Pecci
23	Bruzzone Michele	Dirigente Corpo di Polizia Municipale di Oppido Mamertina
24	Bufano Enrico	Responsabile Servizio Gestione del personale Polizia locale di Milano



25	Calzia Guido	Comandante Polizia Locale di Cagliari
26	Campanella Raffaele	Dirigente Comune di Gallipoli
27	Cantarella Elvira	Comandante Corpo di Polizia Municipale Comune di Salerno
28	Cantoni Sergio	Comandante Polizia Municipale di Suzzara
29	Capogna Francesco	Vicecomandante Polizia Municipale di Canosa di Puglia
30	Cappellini Nicoletta	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile Comando di Zona
31	Cardillo Luigi	Funzionario Polizia Locale di Napoli
32	Carestiato Stefano	Funzionario Polizia Locale di Venezia - Resp. Servizio Logistica e Gestione del personale
33	Carullo Felice	Dirigente settore Polizia Municipale Comune di Grosseto
34	Casale Alessandro	già Comandante Polizia Municipale di Firenze
35	Cassano Michele	Funzionario Polizia Locale di Bari
36	Cassarà Benedetto	Commissario Polizia Municipale di Palermo
37	Celani Patrizia	Comandante Polizia Municipale di Ascoli Piceno
38	Chiariello Biagio	Comandante Polizia Municipale di Arzano
39	Chiesa Laura	Comandante Polizia Locale di Casalpusterlengo
40	Ciacci Marco	Comandante Polizia Locale di Milano
41	Cogliandro Antonio	Funzionario Polizia Locale di Reggio Calabria
42	Colli Cristiano	Comandante Polizia Municipale di Curtatone
43	Colloredo Giovanni	Comandante Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Cesena - Montiano
44	Cotroneo Antonio	Resp. coordinamento attività investigative e polizia ambientale di Palermo
45	Crippa Alberto Carlo	Comandante Polizia Municipale di Carate Brianza
46	Cucumile Pietro	già Comandante Polizia Municipale di Civitavecchia
47	Cuocci Martorano Leonardo	Comandante Corpo Polizia Municipale Comune di Trani
48	De Rosa Francesco	Comandante Polizia Municipale di Terzigno
49	De Rose Giovanni	Comandante Polizia Municipale di Cosenza
50	De Sanctis Daniele	Comandante Polizia Municipale di Sabaudia
51	De Simone Luigi	Comandante Polizia Municipale di Caserta
52	Dei Cicchi Rocco	Comandante Polizia Municipale di Sora



53	Del Boccio Antonio	Vicecomandante Polizia Provinciale de L'Aquila
54	Del Bono Pia	Funzionario Polizia Locale di Milano - Resp. Unità proc. sanzionatorie e contenzioso
55	Del Forno Rossella	Vicecomandante Polizia Municipale di Livorno
56	Del Gaudio Enrico	Comandante di reparto unità operativa tutela ambientale Polizia Locale di Napoli
57	Delogu Mario	già Comandante Generale Polizia Municipale di Cagliari
58	Di Giovanni Donatella	Comandante Polizia Municipale di Chieti
59	Di Maggio Antonio	Già Comandante Generale Polizia Locale Roma Capitale
60	Di Nardo Antonio	Comandante Polizia Locale di Minturno
61	Di Nunzio Rosalinda	Comandante Polizia Locale di Ferentino
62	Di Palma Carlo	già Comandante Gen. Polizia Municipale di Bologna
63	Dioguardi Lucio	Dirigente Polizia Locale di Paderno Dugnano
64	Donati Stefano	Dirigente Polizia Roma Capitale - X Gruppo Mare
65	Doni Gianni	Resp. Area coordinamento procedimenti sanzionatori Polizia Municipale di Firenze
66	Doro Mara	Funzionario Polizia Locale di Venezia
67	Elia Mario	Resp. Nucleo Polizia Tributaria Polizia Municipale di Salerno
68	Esposito Ciro	Comandante Generale Polizia Locale di Napoli
69	Ferlin Maria	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile Comando di Zona
70	Filannino Savino	Dirigente Comandante Polizia Municipale Comune di Barletta
71	Fiume Giacomo	Vicecomandante Polizia Locale di Ravenna
72	Florio Paola	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile Comando di Zona
73	Franzoi Gianni	Responsabile servizio sicurezza urbana Comune di Venezia
74	Fuschi Bianca	Servizio Affari generali e procedure sanzionatorie Polizia Municipale di Palermo
75	Galdenzi Gianni Luca Marco	Comandante Polizia Municipale di Pesaro
76	Galli Giuseppe	Comandante Polizia Municipale di Fiumicino
77	Galli Paola	Commissario Capo Responsabile della Centrale Operativa di Milano



78	Galloni Massimiliano	Dirigente Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera
79	Gambino Rosario	Funzionario Polizia Municipale di Palermo
80	Ganci Castrense	Funzionario Polizia Municipale di Monreale
81	Giacomini Andrea	Comandante Polizia Municipale di Ravenna
82	Gianolla Stefano	Resp. Servizio Coordinamento Affari Generali Polizia Locale di Venezia
83	Giordano Luigi	Comandante Polizia Municipale di Spello
84	Giulianini Daniele	Vice Comandante dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
85	Giunti Annalisa	Funzionario Polizia Municipale di Pistoia
86	Golino Giulia	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile unità amm contabile
87	Greco Luigi	Vice Comandante Polizia Municipale di Barletta
88	Gregnanini Alberto	già Comandante Generale Polizia Locale di Torino
89	Guarino Stefano	Comandante Polizia Municipale di Aversa
90	Jerman Paolo	Resp. Servizio Protezione Civile e amministrativo Polizia Locale di Trieste
91	Lamberti Michele	Funzionario Polizia Municipale di Cava de' Tirreni
92	Liberato Antonio Virgilio	Funzionario Polizia locale Milano - Responsabile Comando di zona
93	Linarello Massimo	Comandante Polizia Municipale di Borgaro
94	Lori Graziano	Coordinatore sostegno psicologico Polizia Municipale di Firenze
95	Luschi Massimo	Comandante Polizia Municipale di Certaldo
96	Maggitti Carlo	Comandante Polizia Municipale di Pescara
97	Maiello Luigi	Dirigente Polizia Municipale di Nola
98	Maniero Maria Teresa	Vice Comandante Polizia Locale Venezia
99	Marullo Pierpaolo	Comandante di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano
100	Marzulli Nicola	già Comandante Gen. Polizia Municipale di Bari
101	Mastrangelo Tullio	già Comandante Gen. Polizia Locale di Milano
102	Maticheccia Michele	Comandante Polizia Municipale di Taranto
103	Milocchi Walter	Comandante Polizia Locale di Trieste
104	Mininni Francesco	Coord. servizi verbalizzazione e contentioso Polizia municipale di Palermo



105	Minuto Eugenio	Comandante Polizia Locale di Finale Ligure - Vice segr generale
106	Moccia Angela	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
107	Molino Antonino	Comandante Polizia Municipale di Acireale
108	Momic Luciano	Resp. coord. verifiche patrimoniale e prog. sicurezza Polizia Locale di Trieste
109	Neri Paola	Dirigente Polizia Municipale Unione dei Comuni della Bassa Romagna
110	Noè Gaetano	Dirigente settore commercio e aree pubbliche Comune di Torino
111	Orlandi Davide	Comandante Polizia Municipale di Moncalieri
112	Orlando Joselito	Comandante Polizia Municipale di Città di Castello
113	Orlando Michele	Comandante Polizia Municipale di Terracina
114	Padovani Dino	Comandante Polizia Locale di Alatri e di Boville Ernica
115	Paganin Gianni	Dirigente settore autorità am.m indipendenti Comune di Venezia
116	Pagnano Sabina	Comandante di Reparto U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori Polizia Locale di Napoli
117	Palladino Fabrizio	Funzionario di vigilanza Comune di San Giuseppe Vesuviano
118	Palumbo Michele	Comandante Generale Polizia Municipale di Bari
119	Parrella Francesco	Comandante Polizia Municipale di Alassio
120	Perantoni Paolo	Dirigente Polizia Locale e Sportello Unico Imprese e Cittadini di Mantova
121	Peruga Diego	Comandante Polizia Municipale di Caltanissetta
122	Petirro Salvatore	Comandante Polizia Municipale di Giugliano in Campania
123	Petroni Saverio	Comandante Polizia Locale di Monopoli
124	Pizzero Paolo	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
125	Poma Stefano	Dirigente Polizia Municipale di Reggio Emilia
126	Porta Diego	già Comandante Generale Corpo Polizia Locale di Roma Capitale
127	Ravaioli Paolo	Comandante Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina
128	Rea Lucia	Dirigente Città Metropolitana di Napoli
129	Reggiani Flaminio	Comandante Polizia Municipale dell'Unione Terre di Mezzo



130	Renzi Mauro	Comandante f. f.Polizia Municipale di Gaeta
131	Rosini Cristiano	Comandante Polizia Municipale di Vicenza
132	Rossi Paolo	Vicecomandante Polizia Locale di Pomezia
133	Rossi Stefano	Comandante Polizia Municipale di Pordenone-Roveredo in Piano
134	Rossio Flavio Lucio	Comandante Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana
135	Rovaldi Liliana	Dirigente Polizia Municipale di Ancona
136	Saracco Riccardo	Comandante Polizia Municipale di Asti
137	Scaramuzzo Gianpiero	già Comandante CS - Dirigente settore tributi del Comune di Cosenza
138	Scarpellini Alessandro	Responsabile Nucleo Antiabusivismo Polizia Municipale di Cesenatico
139	Schiavone Salvatore	Comandante Polizia locale Comune di Santa Maria Capua Vetere
140	Sestini Simona	Resp. Uff. Centrale Commitenza dell'Unione dei Comuni di Val di Merse
141	Signifredi Donatella	Dirigente del Comune di Parma
142	Silvestri Giancarlo	Funzionario del Comune di Ascoli Piceno
143	Soro Gianluigi	Comandante Polizia Municipale di Loano
144	Sotgiu Michelangelo	Comandante Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
145	Stangoni Emanuele	Dirigente Polizia Roma Capitale - comandante U.O. X^ Gruppo "Mare"
146	Strippoli Cataldo	Dirigente Settore Polizia Municipale e Sicurezza – Comune di Fabriano
147	Tinti Susi	Comandante Corpo Polizia Municipale Unione delle Terre d'Argine
148	Tofoni Stefano	Comandante Polizia Locale di Sant'Elpidio a Mare
149	Tommaselli Eleonora	Responsabile Scuola di formazione della Polizia Locale di Milano
150	Trentini Laura	Comandante Polizia Municipale di Ferrara
151	Usai Andrea	Comandante Polizia Municipale di Carbonia
152	Valio Saverio	Vice Comandante Polizia Municipale di Cava de Tirreni
153	Vecchione Antonio	Comandante Polizia Municipale di Salerno
154	Venuti Marco	Comandante Polizia Municipale di Carini
155	Veronese Maurizio	Funzionario Polizia di Padova



156	Villani Dante	Funzionario Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma
157	Zaina Franco	Comandante Polizia Municipale di Teramo
158	Zampinetti Damiano Matteo	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
159	Zenobio Luca	Comandante Polizia Locale di Conegliano
160	Zucco Salvatore	Comandante Polizia Locale di Reggio Calabria





Appendice normativa



l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell'immagine dell'assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta⁹;

la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilità di pagare il titolo.

Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell'esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità.

La presente modifica entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2017

Il Governatore: Visco

Nota 7: *Cfr.* articolo 8 del Regolamento.

Nota 8: *Cfr.* articolo 8 del Regolamento.

Nota 9: Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

17A02789

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* – alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'ememanzione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

Sezione I SICUREZZA INTEGRATA

Art. 1.

Oggetto e definizione

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia

di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2-bis. *Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 118 della Costituzione dispone:

«Art. 118 — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.


I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelli conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

— Si riporta il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«Art. 1.—(Omissis)



140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.* L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

(*Omissis*).».

Art. 2.

Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, *nei seguenti settori d'intervento:*

a) *scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;*

b) *interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;*

c) *aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.*

1-bis. *Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.*

Art. 3.

Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

3. *Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.*

4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II

SICUREZZA URBANA

Art. 4.

Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, *anche urbanistica, sociale e culturale*, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 5.

Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la



sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 per seguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3;

c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative.

2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Comitato metropolitano

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, *rimborsi di spese* o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100 - S.O.:

«Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). — Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle carabinieri di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.».

Art. 7.

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

1. Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti di cui all'art. 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai



sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.

1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché, ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.

2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242:

«Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). — 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(Omissis).».

— Si riporta il testo vigente dei commi 439, 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299 - S.O.:

«Art. 1 - (Omissis)

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(Omissis).

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rimovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni



da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

(Omissis).

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

(Omissis).».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni). — 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n.12:

«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurargli il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al

comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2014, n. 190 - S.O.:

«Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over).

(Omissis).

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

(Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O.:

«Art. 1 (Omissis). — 228. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora la rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

(Omissis).».



— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).

(*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2002, n. 5.

— Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a 12-quater dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).

(*Omissis*).

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alla Camera per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter, lettera *f*), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

(*Omissis*).».

Art. 8.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2. *dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;*

2-bis. *dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: «7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»;*

b) all'art. 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolmunità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattanaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».


2. (*soppresso*).

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge:

«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.



3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referencia o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

7-bis. *Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*

7-ter. *Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.*

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.»;

«Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, corre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti mandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolmabilità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione

4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolmabilità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a preventire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattoneggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.*

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordinare imparito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui stiano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove li ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.



12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 7 (*Comunicazione di avvio del procedimento*). — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Capo II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO

Art. 9.

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che *imediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'*accertamento* della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono

state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 688 e 726 del codice penale:

«Art. 688 (*Ubriachezza*) — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 51 a euro 309.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.»;

«Art. 726 (*Atti contrari alla pubblica decenza*) — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 10.000.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, S.O.:

«Art. 29 (*Sanzioni*) — 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante obbligazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decaduta dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28.

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'art. 28.


5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*) — 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accettare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;



c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capiline;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi, pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a intervenire per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In

caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottenerai ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunga oltre le ventiquattr'ore, la sanzione amministrativa pecuniera è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniera del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniera è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

— Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali)

(Omissis).

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggetto a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontrerà la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle



autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi anni dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.».

— Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIa), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2016, n. 277, S.O.:

«Art. 1 (Oggetto)

(*Omissis*).

4. Per le finalità indicate dall'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli da 17 a 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:

«Art. 17 (Obbligo del rapporto). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui i leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»;

«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondata l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non sono confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.


L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inappagliabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.»;

«Art. 19 (Sequestro) — Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.»;

«Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.



Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazioni amministrative.»;

«Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) — Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.».

Art. 10.

Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che necessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di

cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. La durata del divieto *di cui al comma 2* non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. *Nei casi di condanna* per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata *all'osservanza del divieto, imposto dal giudice*, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.*

6-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.*

6-quater. *Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.*



Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altri gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 6, commi 2-bis, 3 e 4, e 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nella svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1989, n. 294:

«Art. 6 (*Diritto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*). (Omissis).

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensori, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine preddetto e se il giudice non dispone la convalida nella quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

(Omissis);

«Art. 8 (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive*). (Omissis).

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di

fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

(Omissis).»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:

«Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 380 e 382 del codice di procedura penale:

«Art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — I. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dai casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitto contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecite e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d.2) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies del codice penale;

d.3) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 2, prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;



i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

ii) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione delle associazioni di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g)*, *v)* del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporti di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguitabile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.»;

«Art. 382 (*Stato di flagranza*) — 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.»;

Art. 11.

Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, *ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale*, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolmabilità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immo-

bili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

3-bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1º aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:

«Art. 13 (Prefetto). — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione). — 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nella forma della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attestì la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attestò la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



I-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

I-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e I-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.».

Art. 12.

Disposizioni in materia di pubblici esercizi

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8.

— Si riporta il testo dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge:

«Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). — Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

(Omissis).

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.».

Art. 12 - bis

Modifica all'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

I. All'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 100 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 12.

Art. 13.

Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotropi, di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. *Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.*

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscire prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 *sì applicano*, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991,



n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.:

«Art. 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiori ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi concessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale,

tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infliggerà una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1991, n. 206:

«Art. 5 (*Tipologia degli esercizi*). — 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelaterie, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;


d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estenderne tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione



alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1989, n. 294:

«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).

(Omissis).

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

(Omissis). ».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

Art. 14.

Numeri Unici Europei 112

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'art. 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I-bis. *Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 75-bis del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.:

«Art. 75-bis. (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (Omissis).

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n. 12:

«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendicontazione, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

2. Qualora, in sede di rendicontazione di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurargne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;


c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:

«228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme resta le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione



per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è infanzialata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.».

Art. 15.

Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono applicate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa»;

b) all'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O., come modificati dalla presente legge:

«Art. 1 (Soggetti destinatari). — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.»;

«Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). — 1. Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi

dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».

Art. 16.

Modifica all'art. 639 del codice penale

1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborpare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborpare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

Art. 16 - bis

Parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecunaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.».

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9.



<p style="text-align: center;">Art. 17.</p> <p style="text-align: center;"><i>Clausola di neutralità finanziaria</i></p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18.</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
	<p>17A02811</p>

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Assolid».

Estratto determina AAM/PPA n. 281/2017 del 21 marzo 2017

È autorizzato il grouping di variazioni: B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/e prove, B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo. Altra variazione, B.II.b.1 a) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario, B.II.d.1 z) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Altra variazione, B.II.b.1.f) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo aseptico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici, relativamente al medicinale «Assolid», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034988028 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Aggiornamento dell'ASMF del produttore di sostanza attiva Farmabios S.p.A., dalla versione Rev 01 di aprile 2002 alla versione Rev 07 di aprile 2012.

Sostituzione del sito di produzione del prodotto finito «I.B.N. Savio S.r.l., via del Mare n. 36, 00040 Pomezia (RM)» con «Genetics S.p.A., Contrada Canfora, Fisciano, 84084 (Salerno)», responsabile dell'intera produzione del medicinale, incluso il confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

Eliminazione di parametri di specifica non significativi (obsoleti) tra le specifiche del prodotto finito:

9αBr-Desonide analog;

9αCl-Desonide analog;

Flunisolide 21-acetato.

Titolare A.I.C.: Konpharma S.r.l. (codice fiscale n. 08578171004) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Valle Pietro, 1, 00193 - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02738

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofen».

Estratto determina AAM/PPA n. 273/2017 del 21 marzo 2017

È autorizzata la variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «Buscofen», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 029396049 - «400 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine.

aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva Ibuprofene sodico didrato versione AIN/2014/369, aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva ibuprofene con DMF (BASF Corporation).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini n. 8, 20139 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02739

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ditanrix».

Estratto determina AAM/PPA n. 308/2017 del 24 marzo 2017

È autorizzato il grouping di variazioni: B.I.b.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente,



LINEE GENERALI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Le Linee Generali per la promozione della sicurezza integrata previste dall'art 2 della legge n. 48/2017 sono state adottate con accordo in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018 e sono la cornice di riferimento delle politiche per la sicurezza integrata. Con l'approvazione delle Linee Generali si interviene nel fornire il supporto utile all'innalzamento della qualità del confronto tra Stato, Regioni ed Enti Locali per migliorare la collaborazione e la cooperazione al fine di elevare le condizioni di sicurezza sul territorio.

In particolare, i settori di intervento sono: lo scambio informativo tra Polizia locale e Forze di Polizia, l'interconnessione a livello territoriale delle sale operative della Polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia, la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio e l'aggiornamento professionale integrato per operatori della Polizia locale e delle Forze di polizia.

Si segnala che l'Accordo prevede un importante ruolo propositivo e, soprattutto, di sostegno finanziario da parte delle Regioni ed un coinvolgimento dei Comuni interessati nell'ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata sottoscritti a livello territoriale tra il Prefetto del Capoluogo di regione e il Presidente della Regione o della Provincia autonoma.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 concernente le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Repertorio atti 41CU del 24 gennaio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo; Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha previsto che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione e la sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali;

VISTA la nota n. 0048961 del 25 luglio 2017, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno ha trasmesso la proposta concernente l'adozione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini del perfezionamento dell'accordo in sede di Conferenza Unificata, in conformità al disposto del citato articolo 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTA la nota del 25 luglio 2017 con la quale la predetta proposta è stata diramata alla Regione ed agli Enti locali per il perfezionamento del previsto accordo da parte della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 settembre 2017, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente alcuni emendamenti ed integrazioni al testo, relativi in particolare ai punti 2, 4, 6 e 7 del testo dell'accordo, oltre ad una serie di raccomandazioni nell'ambito delle azioni di inclusione sociale da promuovere in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge n. 4 del 2017, che hanno trovato disponibilità di accoglimento da parte dei rappresentanti del Ministero dell'interno;
- i rappresentanti dell'ANCI, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto per la definizione della bozza di documento, hanno specificato una riserva di ordine generale di merito relativa alla necessità che il documento indichi anche i mezzi attraverso i quali tali obiettivi vengono perseguiti, evidenziando altresì l'opportunità di integrazioni al documento stesso, volte a risolvere alcune tematiche, quali la formazione del personale e il monitoraggio dell'applicazione dell'accordo in modo tale da rendere più efficace e omogeneo l'accordo medesimo su tutto il territorio nazionale e, quindi, si sono riservati di far pervenire un documento al riguardo, rappresentando l'esigenza di un rinvio dell'esame dell'argomento;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'interno hanno preso atto di quanto rappresentato in sede tecnica, chiedendo di potere definire il contenuto dell'accordo nella successiva seduta della Conferenza;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 21 settembre 2017 e del 5 ottobre 2017, è stato rinviato per approfondimenti;

VISTA la nota n. 0077645 del 14 dicembre 2017 trasmessa dall'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno contenente il nuovo testo dell'accordo finalizzato alla determinazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, contenente alcune modifiche ed integrazioni, riguardanti in particolare: i contenuti e le modalità di sottoscrizione degli accordi tra Stato, regioni e Province autonome ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza; l'indicazione delle modalità di elaborazione dati statistici, nonché della loro tipologia, della procedura di trasmissione e della loro implementazione, diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 15 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 20 dicembre 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente alcune prime osservazioni sulla nuova formulazione del documento in oggetto, diramata alle amministrazioni interessate in data 21 dicembre 2017, mentre i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso un generale apprezzamento sul nuovo testo del documento, non condividendo le perplessità delle Regioni in merito alla previsione della condivisione dei Comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità ed iniziative nell'ambito degli accordi per promuovere la sicurezza integrata anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2017, n. 14);

VISTA la nota n. 0002517 del 15 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno ha trasmesso la nuova proposta recante l'adozione delle "Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata", nella quale risultano introdotti alcuni emendamenti, riguardanti: il punto 2 recante: "I settori e gli strumenti di intervento delle politiche per la sicurezza integrata" dove si prevede il parere, in luogo della condivisione, dei comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità ed iniziative in materia di promozione della sicurezza integrata e l'informazione alle Regioni interessate relativa agli interventi in materia di sicurezza urbana, in conformità alle "linee guida", adottate con accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; proposta che è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali, il 17 gennaio 2018;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta il Sottosegretario del Ministero dell'interno ha consegnato una nuova formulazione del testo del documento (All.A), contenente, al punto 2 ed al punto 3, la previsione del coinvolgimento dei comuni interessati sia nella predisposizione degli accordi per la promozione della sicurezza integrata che nella implementazione dei sistemi dello scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di polizia;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che le Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento l'accordo nella formulazione presentata in seduta;

SANCISCE L'ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, sul documento concernente le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nardino



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE**PER LA SICUREZZA INTEGRATA**

(art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha disciplinato, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, con accordo sancito in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana;
- ai sensi del ripetuto articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, le citate linee generali sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale, in alcuni settori individuati, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 che disciplina l'ordinamento della polizia municipale;
- l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, in attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, prefetto e sindaco possono stipulare patti per l'attuazione della sicurezza urbana in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, in attuazione di quanto previsto, concordano di approvare le presenti linee generali per la promozione della sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, secondo quanto qui di seguito riportato.

ALLEGATO A

ACCORDO SULLE LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA

1. PREMESSA

Il presente Accordo definisce le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (nel prosieguo solo "linee generali"), in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta il punto di arrivo di una serie di esperienze maturate sul territorio ispirate alla consapevolezza che l'innalzamento dei livelli di sicurezza non è soltanto il frutto delle attività di prevenzione e repressione dei reati, demandate dalla Costituzione allo Stato, che vi provvede attraverso il sistema delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia.

Un approccio improntato unicamente sulla risposta "reattiva" non è, infatti, sufficiente a rimuovere le cause profonde di fenomeni di devianza e di degrado che nascono sul campo delle dinamiche sociali ed economiche e che, quando non affrontate per tempo, rischiano di creare le condizioni ambientali per lo sviluppo di manifestazioni criminali e di illegalità.

In questo contesto, assumono una particolare rilevanza gli strumenti di "prevenzione situazionale" che, attraverso anche un'accorta programmazione urbana, mirano a ridurre le opportunità di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi ("prevenzione comunitaria") e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni.

La via per raggiungere risultati realmente duraturi risiede dunque nel mettere a sistema le diverse politiche pubbliche capaci di incidere positivamente - in via diretta o indiretta - sulla qualità della vita e di far regredire i fattori ambientali e i comportamenti, capaci di suscitare allarme o disagio.

Queste scelte sono state già messe in pratica in diversi contesti territoriali mediante strumenti di natura pattizia che sono stati stipulati tra lo Stato - attraverso la figura dei Prefetti - e le Autonomie regionali e locali, anche utilizzando le possibilità dischiuse da disposizioni, della legislazione statale e regionale, dedicate a specifici "segmenti" progettuali o collaborativi.

Il D.L. n. 14/2017 si innesta su questo "patrimonio" di esperienze, definendo, per la prima volta, la cornice organica degli strumenti, attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l'integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di sicurezza.

In questo senso, il decreto-legge dà anche attuazione all'art. 118 della Costituzione che rimette alla legge dello Stato la disciplina di forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie afferenti al "blocco" di interessi riconducibili alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Proprio nella logica di perseguire un approccio organico, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge si preoccupa di perimetrare l'ambito di operatività delle predette sinergie, dettando la definizione di "sicurezza integrata", precisando che per essa si intendono "*l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato,*



dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dagli Enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali".

Le politiche di sicurezza integrata non si realizzano, dunque, attraverso trasferimenti di funzioni da un plesso all'altro dei "livelli di governo" che vedono, anzi, ribadite le sfere di competenze loro attribuite dall'ordinamento, secondo la trama definita dalla Costituzione.

La chiave di volta è, infatti, individuata già dalla norma definitoria nella realizzazione di scelte sinergiche che pongano le politiche pubbliche di pertinenza dei diversi "attori" istituzionali in una linea di continuità, evitando le "strozzature" e le divergenze che possono rendere meno fluida la costruzione di una positiva "combinazione degli effetti".

2. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA

In armonia con questa scelta, l'art. 2, comma 1, prevede che la cornice di riferimento delle politiche per la sicurezza integrata sia stabilita con le presenti "linee generali" che hanno il compito di definire le modalità di realizzazione delle stesse politiche, con l'obiettivo anche di migliorare la qualità della vita nel territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

La norma individua, in particolare, quattro filoni sui quali occorre prioritariamente concentrare l'attenzione:

- lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;
- l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia;
- la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

In attuazione delle presenti Linee Generali lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (art. 3 comma 1 del D.L. n. 14/2017).

Gli accordi sono sottoscritti dai Prefetti dei Capoluoghi di Regione e dai Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome. I testi degli accordi sono sottoposti al preventivo parere dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno per la parte statale e agli organi della Regione o della Provincia autonoma interessata per l'ambito di propria competenza, con il coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità e iniziative.

Gli accordi devono prevedere strumenti e modalità per il monitoraggio congiunto della loro attuazione e, di conseguenza, anche dei risultati raggiunti (comma 4). In questo senso, gli accordi conterranno specifici impegni concernenti l'attivazione di tavoli tecnici composti da rappresentanti della Prefettura Capoluogo di Regione e della Regione, con la partecipazione, di volta in volta, dei rappresentanti dei Comuni capoluogo e degli altri Enti

locali interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità. Tali consensi provvederanno a verificare lo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti. Nella logica perseguita dal D.L. n. 14/2017, sarà altresì importante che gli esiti del monitoraggio svolto siano divulgati, anche attraverso l'elaborazione di specifici documenti e comunicati almeno annualmente alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Le analisi sviluppate attraverso tale monitoraggio potranno offrire spunti e indicazioni, di cui verrà tenuto conto anche ai fini dell'eventuale rimodulazione della rete dei presidi "di sicurezza territoriale", allo scopo di rafforzarne la presenza nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre severe criticità (comma 3).

Per la compiuta attuazione di tali previsioni, s' individua, fin da ora, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, come il punto di riferimento di parte statale per la progettazione e la finalizzazione di tali accordi.

Conseguentemente, i Sigg.ri Prefetti dei Comuni Capoluogo di Regione provvederanno a comunicare al medesimo Ufficio di Coordinamento gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi, anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presiduario emerse nell'ambito degli interventi di modulazione della "rete" delle strutture territoriali di polizia.

Tenendo in considerazione gli impegni assunti attraverso gli accordi stipulati con lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono avviare progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio. In questo contesto, è di particolare importanza la possibilità che tali progetti mirino all'adozione di misure di sostegno finanziario e/o tecnico-specialistico a favore prioritariamente di quei Comuni nei quali i fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza (comma 2).

Infine, rifiuggendo da una logica per "compartimenti stagni", il decreto legge prevede anche che gli interventi sulla sicurezza urbana si muovano in coerenza con le "linee generali", nell'ambito del quadro delineato dalle "linee guida", adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali (art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017). Dell'adozione di tali interventi sarà data pertanto informazione alle Regioni di volta in volta interessate.

Ciò premesso, le modalità di attuazione delle politiche per la sicurezza integrata nell'ambito dei settori di intervento individuati dall'art. 2 del D.L. n. 14/2017, sono definite come segue.

3. SCAMBIO INFORMATIVO TRA LE POLIZIE LOCALI E LE FORZE DI POLIZIA

La conoscenza dell'andamento dei fenomeni criminali costituisce un presupposto basilare per lo sviluppo di efficaci politiche integrate di sicurezza.

L'andamento delle manifestazioni delittuose rappresenta, infatti, il migliore "termometro" della sicurezza rilevata che, naturalmente, deve essere "letto" congiuntamente agli altri indicatori, rivelatori dei livelli di quella percepita.

Con questa consapevolezza appare, innanzitutto, opportuno "strutturare" in maniera organica i canali istituzionali attraverso i quali potrà realizzarsi la messa a fattor comune dei ragguagli statistici in parola.

Da questo punto di vista, preme evidenziare che le comunicazioni riguarderanno le statistiche sull'andamento della delittuosità elaborate in forma consolidata dal CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981, secondo le consuete cadenze periodiche.

Proprio nell'ottica di cooperazione sinergica postulata dal D.L. n. 14/2017, tali dati saranno messi a disposizione sia delle Regioni che dei Comuni, secondo il percorso qui di seguito delineato.

I dati sull'andamento della delittuosità saranno forniti per le Regioni, ai rispettivi Presidenti dai Prefetti dei Comuni Capoluogo di regione, per i Comuni capoluogo e le Città metropolitane, ai Sindaci dai Prefetti delle rispettive Province.

Si precisa che i dati in questione saranno forniti in forma di elaborazione statistica anonima, per cui la loro comunicazione non costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tuttavia, in un'ottica di doverosa tutela della *privacy*, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, i Prefetti espungeranno dalle comunicazioni i rilievi statistici che, per la loro ridotta entità numerica, possono consentire l'agevole identificazione dei soggetti interessati, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi statistici o scientifici (provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 16 giugno 2004).

L'interscambio informativo potrà riguardare anche le manifestazioni di illegalità più direttamente attinenti ai fenomeni di illegalità diffusa o connessi comunque al degrado urbano.

In questo senso, i dati riguarderanno elaborazioni sul numero dei reati, anche di natura contravvenzionale, di cui agli artt. 600-octies, 624, 624-bis, 633, 634, 635, 639, 659, 687, 688, 689 e 726 c.p. nonché i reati di vendita, offerta e cessione di stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avuto riguardo ad eventuali, specifiche esigenze di analisi di contesto in tema di sicurezza integrata e urbana delle singole realtà territoriali, potrà essere verificata la possibilità, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, di individuare, ai fini dello scambio informativo, elaborazioni sul numero di altre tipologie di reato, ove in possesso o comunque già predisposte dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Allo scopo di ampliare gli strumenti di analisi, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno prevedere l'avvio di progetti volti a realizzare sistemi informativi capaci di fornire una visione georeferenziata dell'andamento dei reati di criminalità diffusa e predatoria su scale territoriali anche circoscritte alla dimensione del quartiere.

Tali iniziative, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, dovranno prevedere l'alimentazione dei predetti sistemi da parte della Polizia locale e delle Forze di polizia che potranno fruirne per sviluppare analisi e pianificazioni degli interventi da dispiegarsi sulle realtà monitorate, nonché apposite modalità di monitoraggio.

Oltre questi dati di contesto, lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia si svilupperà a livello operativo.

Da questo punto di vista, la vigente legislazione prevede una serie di mirate possibilità di accesso al richiamato CED Interforze in favore del personale dei Corpi e servizi di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tali possibilità sono calibrate sulle funzioni di prevenzione e controllo demandate a tali Corpi e servizi.

Richiamato il principio, più volte ribadito dal Garante per la protezione dei dati



personali, secondo cui i trattamenti dei dati di polizia sono ammessi solo nei casi e per le finalità stabiliti da specifiche disposizione di legge, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per consentire alla Polizia locale di sfruttare al massimo le possibilità di consultazione e inserimento di dati nel ripetuto CED, previste dalle vigenti disposizioni.

Sempre nell'ottica di agevolare la massimizzazione delle opportunità previste dall'ordinamento, le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 14/2017, interventi per sostenere, anche dal punto di vista finanziario, l'attivazione dei collegamenti al CED Interforze da parte dei Corpi e servizi di polizia locale dei Comuni più interessati ai fenomeni di criminalità diffusa ovvero dei Comuni con più limitate capacità di spesa.

Naturalmente, lo scambio informativo dovrà avere un carattere bidirezionale; ben potendo i Comuni e le Polizie locali mettere a disposizione patrimoni informativi utili alle Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti loro riservati.

Le iniziative su questo versante - da definirsi sul piano delle modalità di concreto svolgimento anche attraverso gli accordi di cui al ricordato art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017- potranno riguardare innanzitutto la possibilità per le Forze di polizia di accedere ai dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 37 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, e fermo restando il rispetto, da parte dei comuni delle disposizioni attuative dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'articolo 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

In questo contesto, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, potrà essere contemplata anche la possibilità di prevedere l'attivazione di collegamenti capaci di consentire la consultazione informatica dei sistemi relativi alle carte di identità rilasciate, fermo restando il rispetto, da parte dei comuni, delle disposizioni attuative della carta d'identità elettronica prevista dall'articolo 10, D.L. 18 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ulteriori versanti sui quali i predetti accordi potranno focalizzare l'attenzione riguarderanno l'accesso alle banche dati comunali relative al rilascio delle autorizzazioni ovvero delle segnalazioni certificate di inizio di attività afferenti al settore del commercio. Sempre in questo ambito e, comunque nei limiti consentiti dalle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e dei trattamenti per finalità di polizia, potrà essere valutata l'attivazione in favore delle Forze di polizia di analoghe possibilità di accesso alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di natura info-investigativa, quali quelli concernenti "l'anagrafe" degli utenti dei servizi pubblici resi dalle società controllate dalle Regioni e dagli Enti Locali e delle altre aziende municipalizzate.

Inoltre nella prospettiva di mettere a disposizione dei Prefetti ogni ragguaglio utile ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili (art. 11 del D.L. n. 14/2017) - gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge potranno prevedere iniziative volte a permettere la comunicazione di dati riguardanti la gestione dell'*housing* sociale, detenuti dai competenti Enti di emanazione regionale.

Lo scambio informativo potrà risultare prezioso non solo in un'ottica di prevenzione securitaria, ma anche per quelle attività che le Forze di polizia svolgono

quotidianamente per tutelare le fasce più deboli e fragili della cittadinanza.

In quest'ottica - che si pone in linea con le indicazioni in tema d'inclusione sociale recate dall'art. 2, comma *l-bis*, del decreto legge - potranno essere previste forme di accesso agevolato da parte delle Forze di polizia ai dati gestiti dagli Uffici della Polizia locale su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle Prefetture e di altri Enti relativamente alla tutela dei minori, all'osservanza degli obblighi scolastici e alle richieste di contributi o altre forme di sostegno.

4. INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Il "segmento" dell'interconnessione delle sale operative della Polizia locale con quelle delle Forze di polizia rappresenta uno dei terreni di "elezione" dove si registrano significativi esempi di sinergie e collaborazioni che stanno alla base di un'incisiva attuazione delle politiche di sicurezza integrata. La messa a sistema delle "centrali di comunicazione, comando e controllo" rappresenta del resto un "punto di arrivo" ormai necessitato per effetto della graduale estensione all'intero territorio nazionale del Numero unico di emergenza europeo 112 (cd."112 NUE"), per la cui realizzazione l'art. 14 del D.L. n. 14/2017 prevede specifiche misure di sostegno in favore delle Regioni.

A tal riguardo, occorre sottolineare che, in base all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il Ministero dell'Interno provvederà, entro il 12 settembre 2018, a stipulare con le Regioni accordi finalizzati a garantire l'uniforme passaggio alla numerazione unica di emergenza.

Il perfezionamento di questa prospettiva richiederà un adeguamento delle infrastrutture comunicative sia delle Forze di polizia, che delle Polizie locali dei Comuni che via via saranno interessate al progetto che dovrà essere portato a compimento secondo *standard* tecnologici avanzati e comuni.

Nell'ambito della cornice definita attraverso i poteri di indirizzo e di coordinamento esercitati dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, a mente dell'art. 75-*bis* del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017 potranno promuovere l'adozione di misure di sostegno nei confronti anche dei Comuni per l'implementazione di interventi di adeguamento tecnologico delle "centrali" esistenti ovvero per la creazione di nuove.

In questo contesto, i predetti accordi potranno contemplare incentivi per il passaggio a sistemi di conduzione in comune delle sale operative delle Polizie municipali che, soprattutto per quanto concerne i servizi di Polizia locale dei Comuni di più contenute dimensioni, rappresenteranno il volano per il definitivo passaggio o il consolidamento di una gestione associata delle funzioni dei compiti di polizia locale.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituirà il punto di riferimento statale in materia anche al fine dell'emanazione delle coordinate tecniche.

L'adozione di *standard* comuni è del resto la migliore premessa per la realizzazione di collegamenti e connessioni dirette tra le sale operative della Polizia locale e quelle delle Forze di polizia a competenza generale.

Tali collegamenti e connessioni dovranno essere realizzati, come più volte ribadito dal D.L. n. 14/2017, nel rispetto delle competenze e dei ruoli assegnati dall'ordinamento a ciascuno degli attori istituzionali delle politiche per la sicurezza integrata.



Essi, pertanto, andranno calibrati e commisurati in termini tali da permettere alle Polizie locali il migliore espletamento delle attività relative ai propri compiti istituzionali. Ciò del resto, in coerenza con i principi, già sopra richiamati, di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali, inevitabilmente destinati a venire all'evidenza nel quotidiano dispiegamento dei compiti di pronto intervento coordinati dalle centrali operative.

5. UTILIZZO IN COMUNE DEI SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICA FINALIZZATI AL CONTROLLO DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

Come si è anticipato, un altro fronte sul quale dovranno svilupparsi le politiche per la sicurezza integrata riguarda l'utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio.

In questi anni si è assistito ad importanti investimenti sul versante degli apparati di videosorveglianza sia da parte degli Enti locali che da parte del "sistema di pubblica sicurezza" dello Stato. Ciò ha dato luogo a "circuiti" non sempre in grado di dialogare "tra loro".

Il perseguitamento dell'obiettivo di un utilizzo in comune degli apparati tecnologici in questione, indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 14/2017, richiede come *prius* logico la realizzazione di una *reductio ad unitatem* ed omogeneizzazione dei vari sistemi.

In questo senso la disposizione avvalora gli sforzi intrapresi con la Direttiva del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2012, ribadita dalla successiva direttiva del 30 aprile 2015, con la quale è stata varata la "piattaforma della videosorveglianza integrata", con l'obiettivo di arrivare ad una standardizzazione dei progetti di videosorveglianza attivati nelle aree urbane.

Proseguendo su questa falsariga, i Prefetti imprimteranno ulteriore impulso al costante monitoraggio dei sistemi già installati o di prossima installazione da parte dei Comuni, avvalendosi del supporto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la valutazione dei progetti. Conformemente alle previsioni recate dall'art. 20 della legge n. 121/1981, sarà fondamentale che alle sedute del predetto Comitato partecipino i Sindaci dei Comuni interessati che potranno fornire i migliori contributi per la realizzazione delle finalità perseguitate dagli stessi progetti anche ai fini della coerenza tecnica con i parametri di interoperabilità definiti con l'apposito allegato alla predetta direttiva del 2 marzo 2012.

Il monitoraggio dovrà altresì puntare alla completa "mappatura" dei sistemi esistenti, al fine di realizzare una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il videocontrollo dei luoghi "a rischio" anche sul piano dei fenomeni di degrado urbano o di criminalità diffusa. Sempre in una logica di continuità con le iniziative intraprese, è fondamentale che siano adottati *standard* ed apparati in grado di realizzare un diretto collegamento con le Sale operative delle Forze di polizia.

Declinazioni più di dettaglio relativamente ai criteri per la dislocazione e l'impiego degli apparati di videosorveglianza sul territorio dei Comuni e sui progetti di partenariato che potranno essere sviluppati con altri soggetti anche privati saranno definite attraverso le "Linee guida" per la sicurezza urbana di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017.

Il passaggio a sistemi improntati a *standard* tecnici comuni crea le indispensabili condizioni di interoperabilità che sono il presupposto ineludibile per l'utilizzo in comune degli apparati.



In questo senso, gli Enti locali potranno accedere alle risorse stanziate, per il triennio 2017 - 2019, sul fondo speciale previsto dall'art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 14/2017, per la cui attivazione il Ministero dell'Interno accelererà le procedure per l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

A tali misure potranno aggiungersi anche gli interventi delle Regioni, nell'ambito delle iniziative che esse avvieranno, sulla base del ricordato art. 3, comma 2, del decreto-legge. Il quadro di dettaglio delle modalità di utilizzo in comune dei sistemi, che potrà essere definito anche in sede di accordo, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dalle linee-guida dell'Autorità Garante.

In questo senso, occorre tenere presente che i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica. Essi, pertanto, sono utilizzabili per finalità di contrasto a fenomeni delittuosi o di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale che esorbitano l'ambito della sicurezza urbana, come definita dall'art. 4 del D.L. n. 14 del 2017.

Tenuto conto di ciò, l'utilizzazione in comune dei sistemi dovrà avvenire in ossequio al principio del "rispetto delle rispettive competenze", in più momenti ribadito dal decreto-legge, e a quelli di "pertinenza e non eccedenza" dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sanciti dal ricordato "Codice della *privacy*".

In sede di applicazione pratica l'utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e, quindi, delle immagini riprese avverrà in maniera selettiva, garantendo alla Polizia locale di disporre degli apparati delle Forze di polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiono di interesse per l'assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandate alle stesse Polizie locali.

Con la stessa logica, saranno individuati gli apparati di videosorveglianza attivati dagli Enti locali, rilevanti per le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riservate alle Forze di polizia.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale costituirà il punto di riferimento per l'emissione degli atti di indirizzo volti a favorire l'utilizzo comune tra Forze di polizia e Polizia locale dei sistemi tecnologicamente avanzati di controllo del territorio, nel rispetto delle specifiche competenze.

6. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO

L'integrazione delle politiche pubbliche destinate a "costruire" un efficace sistema di sicurezza integrata non può prescindere dalla creazione di un bagaglio culturale professionale condiviso dal personale delle Forze di polizia e delle Polizie locali nei settori dove essi sono chiamati ad operare congiuntamente.

Proprio la realizzazione di un bagaglio di conoscenze comuni rappresenta lo strumento capace di porre i presupposti per fluidificare le sinergie nel momento dell'impiego operativo, garantendo margini di maggiore efficacia risolutiva degli interventi da dispiegare.

In questo senso, l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 14/2017 prevede l'attivazione di sedi di aggiornamento professionale che, nella logica ispiratrice del provvedimento e in un'ottica di massima valorizzazione dell'apporto delle Polizie locali sul tema della sicurezza integrata e di quella urbana, dovranno concentrarsi su materie ed argomenti di



interesse comune.

In questo senso, appare possibile ipotizzare lo sviluppo sia su materie dove la compartecipazione ai servizi di prevenzione e controllo costituisce un'acquisizione consolidata - come nel caso della disciplina della circolazione stradale - sia su argomenti più nuovi, suggeriti dall'evoluzione del quadro normativa o giurisprudenziale ovvero dall'esperienza operativa.

Vale la pena ricordare, a tal riguardo, le iniziative avviate congiuntamente tra le Forze di Polizia e le Polizie Locali. Tra queste, si segnala l'esperienza promossa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza denominata Sistema di Formazione on line per le Forze dell'ordine - SISFOR.

Un ruolo fondamentale per l'individuazione del "fabbisogno formativo" è assicurato dalle Regioni alle quali, a mente dell'art. 6, comma 1, n. 2, della legge n. 65/1986 compete promuovere le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Polizie locali.

Le Regioni - secondo percorsi individuati nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa - saranno dunque il principale interlocutore per avviare le procedure dirette a concordare l'avvio dei progetti di aggiornamento professionale, interfacciandosi con gli enti locali di volta in volta interessati e l'Amministrazione della pubblica sicurezza e più specificamente con l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

Quest'ultimo assolverà un'analogia funzione di raccordo, procedendo a vagliare, d'intesa con le competenti Strutture delle Forze di polizia, sia le proposte pervenute, sia le esigenze di formazione congiunta, sia il livello di fattibilità delle iniziative, alla luce anche delle altre priorità emergenti. Sulla base di queste interlocuzioni, potranno essere concordate apposite intese formali che dovranno prevedere anche la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra i diversi "attori istituzionali", secondo criteri proporzionati al numero di partecipanti da essi espressi.

Le intese definiranno altresì le soluzioni logistiche per lo svolgimento dei corsi, prevedendo che esse si concentrino in sede unica, onde evitare dispersioni di risorse.

Sulla base di queste indicazioni di ordine generale, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno definire più nel dettaglio le iniziative volte ad incentivare la formazione del personale delle Polizie locali.

In questo senso, oltre all'aggiornamento professionale congiunto con il personale delle Forze di polizia, tali accordi potranno riguardare anche programmi in cui la formazione specificamente dedicata agli operatori di Polizia locale viene ad integrarsi con quella di altre professionalità, specializzate nei settori di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale o nel campo della mediazione inter-culturale. In tali sedi, si dovrà aver cura di tenere distinto l'aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di Polizia Municipale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio.

7. INCLUSIONE SOCIALE

Coerentemente con le indicazioni stabilite dall'art. 2, comma *l-bis*, del D.L. n. 14/2017, gli accordi tra Stato, Regioni, Province Autonome ed Enti locali potranno anche contemplare iniziative preordinate ad attivare progetti di inclusione sociale, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e alla riqualificazione socio-culturale delle aree e dei "distretti" interessati, concentrando naturalmente l'attenzione su quelle più "in sofferenza".



In questo senso, i programmi di azione potranno valorizzare il patrimonio delle banche dati territoriali e la possibilità per le Amministrazioni interessate di sviluppare agevolate sinergie tra le competenze sanitarie, urbanistiche e del *welfare*.

Tra gli ambiti delle iniziative possibili, la pianificazione urbanistica potrà valorizzare i criteri di sicurezza urbana, così come definiti dal Rapporto Tecnico TC 14383-2 "Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione urbana", approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione relativo ai principi e linee guida operative di prevenzione della criminalità e del disordine attraverso la progettazione degli edifici e la progettazione urbana. Le misure urbanistiche potranno inoltre promuovere l'uso sociale del territorio e migliorarne la fruibilità da parte della comunità, favorendo l'animazione degli spazi pubblici a fini di prevenzione. Lo spazio pubblico, attraverso il suo funzionamento, la sua gestione quotidiana e la sua positiva vitalità potrà essere, in quanto tale, strumento di mediazione e vettore efficace di vita sociale, destinato a facilitare il vivere collettivo.

La copertura del territorio da parte di operatori incaricati dell'animazione, sensibilizzazione, mediazione e inclusione sociale potrà inoltre garantire il contenimento delle tensioni, del sentimento di insicurezza, dei rischi, e migliorare la coesione sociale nonché la fruibilità ed il civile utilizzo dell'insediamento urbano.

Potranno essere favoriti programmi di mediazione e di risoluzione amichevole dei conflitti per creare e ripristinare i rapporti sociali, ove deteriorati e prevenire forme di violenza. Le azioni di prevenzione saranno finalizzate ad incoraggiare nelle città la partecipazione attiva dei cittadini all'attuazione di azioni concrete nell'ambito delle politiche sociali, giovanili, culturali, urbanistiche, e alla loro valutazione sistematica.

In particolare potranno essere promosse le misure di sviluppo della comunità, che comprendono interventi indirizzati alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi.

Le misure di prevenzione sociale andranno favorite in ambito educativo al fine di attribuire un ruolo pro-attivo delle scuole nel promuovere una cultura della prevenzione basata, fin dalla più tenera età, sull'educazione alla cittadinanza e alla legalità, sullo sviluppo della mediazione tra pari, su programmi che affrontino le questioni di genere e, per quanto riguarda il personale, sullo sviluppo di competenze per la gestione dei conflitti quotidiani, così come delle situazioni di crisi. Unitamente potranno essere promossi percorsi di valorizzazione delle misure riparatorie, in quanto parte integrante del processo educativo all'interno degli stessi istituti scolastici, nonché sulla questione fondamentale dell'accompagnamento delle vittime e della riparazione dei danni causati.

L'obiettivo della prevenzione, in ambito precoce, potrà inoltre intervenire con misure di contenimento dei rischi durante i diversi stadi di sviluppo delle persone "a rischio", con varie strategie, in contesti differenti, ma principalmente nella scuola, nella famiglia, nella comunità. È in questo quadro che potranno in particolare essere sviluppate pratiche di intervento quali assistenza e *counselling* per migliorare le capacità genitoriali delle famiglie e interventi nelle scuole sui minori a rischio.

In tale quadro di interventi, andrà promosso un approccio di genere in tutte le politiche di sicurezza, ponendo l'accento sul fatto che non devono essere considerate come politiche specifiche e separate dalle azioni di prevenzione sociale poste in essere a livello locale.



LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Le Linee Guida per l'attuazione della sicurezza urbana previste dall'art 5 della legge n. 48/2017 sono state adottate con accordo in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali il 26 luglio 2018, intervenendo nel tracciare - a livello nazionale – la modalità con la quale possono essere realizzate azioni ed interventi per la sicurezza urbana da attuare sul territorio.

Con le Linee Guida vengono infatti fornite le indicazioni utili per la sottoscrizione dei Patti per la Sicurezza Urbana tra Prefetto e Sindaco, anche in coerenza con le Linee Generali per la promozione della sicurezza integrata. Tali Patti contengono misure specifiche di intervento rispetto ai fenomeni di allarme sociale presenti a livello locale, per l'individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo e per la valorizzazione del territorio.

Le direttive d'azione sono: la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; la promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici; la promozione del rispetto del decoro urbano; la promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale e l'individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Allegato 1

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

PREMESSA

Il presente Accordo definisce le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana (nel prosieguo solo “linee guida”), in conformità a quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta una risposta organica alle nuove istanze di protezione e tutela che vengono sempre più avanzate dalla collettività.

Insieme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica - intesa come mantenimento dell’ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali, compiti riservati dalla Costituzione allo Stato e per esso all’Amministrazione della pubblica sicurezza - sono emersi nuovi “bisogni” riferiti alla qualità della vita nelle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali. Accanto ai fenomeni di criminalità organizzata, infatti, sussistono quei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa che incidono sull’esigenza di sicurezza dei cittadini. Tale esigenza, con diversa intensità a seconda dei territori, è comune a tutte le realtà urbane, siano esse di grande, media o piccola dimensione.

La capacità di soddisfare questi “beni” rappresenta uno dei fattori che oggi più incide sui livelli di sicurezza percepita, laddove, di contro, l’esistenza di situazioni di disordine, disagio o degrado mette in crisi la concezione della città, come il “luogo” per antonomasia più “accogliente” per lo sviluppo della convivenza civile.

A partire dal 1998, nei diversi contesti urbani del Paese, si sono sviluppate molteplici iniziative, definite attraverso strumenti pattizi che hanno messo a frutto anche le possibilità dischiuse da norme di carattere settoriale, ponendo i presupposti per la messa in pratica di approcci *multi-agency* e *multi-level*.

Sulla scia di queste esperienze, il decreto-legge n. 14/2017 punta a realizzare un decisivo passo in avanti nella costruzione della “sicurezza urbana”, individuando, in maniera organica e complessiva, il perimetro e gli strumenti di progettazione condivisa delle pertinenti politiche pubbliche, le modalità con le quali le diverse “componenti” istituzionali sono chiamate a dispiegare gli interventi e le azioni nell’ambito delle rispettive competenze.

In questa logica, l’art. 4 del decreto-legge definisce la “sicurezza urbana” quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da realizzarsi attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, di prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria, di promozione della cultura del rispetto della legalità, nonché di affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La definizione chiarisce dunque come, intesa in questi termini, la “sicurezza urbana” vada concepita come un “bene” autonomo e distinto da quello afferente al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica pur senza naturalmente escludere che tra i due ambiti possano sussistere momenti di contiguità.

Alla realizzazione della sicurezza urbana concorrono, anche con azioni integrate, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti Locali, sottolineando in tal modo come ciascuno dei predetti “attori” sia chiamato ad operare nell’ambito e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni per il soddisfacimento di questo interesse pubblico.

Pertanto, in simmetria con le politiche di promozione della sicurezza integrata (art. 1 e 3 del decreto-legge n. 14/2017), anche gli interventi attuativi della sicurezza urbana ribadiscono le attribuzioni secondo il disegno prefigurato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Si viene così a delineare un sistema che accantona definitivamente l’approccio per “compartimenti stagni”, indicando, invece, ai singoli “attori” istituzionali di sposare una logica olistica, capace di calibrare le iniziative da dispiegare sul singolo contesto urbano in un sistema che risulti sempre coerente con le politiche pubbliche per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana.

Lo stesso art. 5 reca anche indicazioni circa il metodo di “costruzione” di queste intese che deve essere improntato ad una “strategia dell’ascolto” verso i bisogni delle collettività locali.

1. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA.

In coerenza con questi indirizzi, l’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14/2017 stabilisce che le azioni e gli interventi per la promozione e l’attuazione della sicurezza urbana siano definite attraverso le presenti “linee guida”, adottate su proposta del Ministro dell’Interno, la cui funzione è quella di tracciare, a livello nazionale, le modalità con le quali dovranno essere elaborati progetti da attuare sul territorio.

A questo riguardo, lo stesso art. 5, comma 2, unitamente all’art. 7 del decreto-legge tipizza cinque direttive d’azione:

- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate dai fenomeni di degrado;
- la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- la promozione del rispetto del decoro urbano;
- la promozione dell’inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- l’individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

Le disposizioni sopra citate indicano, per ciascuna di queste direttive d’azione, un possibile “ventaglio” di strumenti attuativi, sui cui termini di utilizzazione ci si soffermerà nel prosieguo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La loro declinazione pratica - nel rispetto degli indirizzi recati dalle presenti “linee guida” - è rimessa ai patti per la sicurezza urbana stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge.

Si sottolinea come, per diversi aspetti, i contenuti dei “patti” dovranno muoversi in direzioni che risultino coerenti anche con gli indirizzi dettati attraverso le “linee generali” per la promozione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata che, a norma dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge, sono state adottate con un accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell’interno.

In proposito, il comma 2-bis precisa che i contenuti delle intese collaborative in questione vengano definite sentite le associazioni delle categorie – professionali ed imprenditoriali – comparativamente più rappresentative.

Evidentemente il livello di rappresentatività dovrà essere determinato con riguardo alla specifica realtà cittadina o metropolitana cui si riferisce l’iniziativa finalizzata alla stipula del patto per la sicurezza.

Per le intese riguardanti le città metropolitane, l’acquisizione delle osservazioni e dei contributi delle associazioni di categoria potrà avvenire nel corso di dedicate sedute del Comitato metropolitano di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 14/2017, con il metodo delle audizioni. Tali sedute, peraltro, sempre nell’ottica inclusiva della “strategia dell’ascolto”, potranno essere allargate anche ad altri soggetti esponenziali della società civile cittadina, quali i comitati civici e di quartiere.

Per le altre realtà urbane i Prefetti ed i Sindaci potranno concordare le modalità più appropriate di coinvolgimento delle associazioni di categoria, a seconda degli specifici contenuti delle iniziative da realizzare.

Resta fermo che il progetto di “patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, prevedendo il coinvolgimento o comunque la partecipazione delle Autorità di pubblica sicurezza ovvero delle Forze di polizia, sarà sottoposto all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’acquisizione dell’indispensabile supporto valutativo.

È, inoltre, fondamentale che i patti contemplino l’attivazione di meccanismi per il costante monitoraggio congiunto dei risultati conseguiti, al fine di verificare, attraverso indicatori oggettivi, i risultati raggiunti e le evoluzioni prodotte per effetto delle azioni intraprese ovvero delle cause che possano aver determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi mettendo in atto opportuni meccanismi di rimodulazione delle misure disposte. Ciò, infatti, consentirà di verificare l’utilità di riorientare o integrare, anche *in progress*, gli interventi programmati, eventualmente attraverso la stipula di “atti aggiuntivi” ai medesimi patti.

Pertanto la pianificazione dovrà essere affiancata dalla previsione di un sistema di verifica periodica semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati nel patto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

A tal fine, si segnala l'opportunità che ogni patto preveda la costituzione presso le Prefetture-UTG di una “cabina di regia”, con il compito di formulare valutazioni congiunte circa gli effetti e i risultati derivanti dagli impegni sottoscritti, anche per misurare lo stato di attuazione strategica in ordine alla riduzione dei fenomeni criminali, predatori e di disordine e degrado urbano.

Il sistema delineato di verifica periodica dovrà essere affiancato da un costante flusso informativo sullo stato di avanzamento delle progettualità contenute negli accordi o patti, mediante tempestive comunicazioni agli uffici di riferimento delle proprie Amministrazioni.

Per quanto concerne in particolare l'ipotesi dei rinnovi, da quanto sopra detto consegue che gli stessi debbano porsi in una linea di coerenza e continuità fondata sui risultati già conseguiti.

Per la definitiva finalizzazione delle intese in parola, i Prefetti provvederanno ad interessare l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno che assicurerà, come da procedure consolidate, il consueto ruolo di regia complessiva, acquisendo, per gli aspetti considerati di interesse, i contributi dei competenti Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali e della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia.

Agli stessi fini l'ANCI assurerà il sostegno ai Comuni interessati anche allo scopo della migliore interlocuzione con l'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno e del monitoraggio circa l'efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti.

Da un punto di vista metodologico, occorre precisare che i singoli filoni di intervento per l'attuazione della sicurezza urbana andranno considerati secondo una logica complessiva.

I “patti” dovranno tenere conto delle positive interazioni che le iniziative contemplate nell’ambito di uno dei settori indicati potranno produrre sugli altri.

Ciò consentirà non soltanto di realizzare economie di scala, ma soprattutto garantirà la “combinazione degli effetti”, indispensabile per un’azione realmente efficace.

Dell'avvenuta adozione dei patti, secondo quanto previsto nelle linee generali per le politiche sulla sicurezza integrata, è data informazione alla Regione interessata.

Accanto al modello dei patti per la sicurezza di carattere generale, quale riveniente dalle indicazioni contenute nei paragrafi che seguono, potranno essere definiti, ove occorra, anche “patti” o “intese” dedicati a finalità specifiche, come ad esempio in materia di installazione di impianti di videosorveglianza (anche ai fini della presentazione da parte dei Comuni delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 14/2017) o di prevenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale. A tale scopo potranno essere predisposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, d'intesa con l'ANCI, appositi schemi tipo.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, potrà promuovere specifici incontri dedicati allo stato di attuazione delle presenti linee guida.

Ciò premesso, le modalità di attuazione della sicurezza urbana, nell’ambito dei settori di intervento indicati degli artt. 5, comma 2, e 7 del decreto-legge n. 14/2017, sono definite come segue.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA E PREDATORIA.

La criminalità diffusa – cioè il complesso dei comportamenti devianti che, per una serie di fattori assumono una dimensione capillare che ne rende più difficile la prevenzione e repressione – rappresenta uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita.

All’interno di questa fenomenologia, le fattispecie delinquenziali più ricorrenti, insieme allo spaccio di stupefacenti “su strada”, sono rappresentate da quelle di natura predatoria (ed. “*street crime*”), espressione con la quale si intende designare i reati contro il patrimonio perpetrati con l’uso della forza e dell’inganno.

L’art. 5, comma 2, lett. a), indica nella prevenzione e nel contrasto di queste forme di criminalità uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con gli interventi di sicurezza urbana, elencando, sia pure in forma esemplificativa, una serie di possibili azioni da sviluppare.

In una logica volta a superare le situazioni più incidenti, appare dunque necessario che, nella fase preparatoria dei patti, venga sviluppata un’accurata attività di analisi, preordinata congiuntamente ad individuare le aree e i quartieri più esposti ai fenomeni di criminalità diffusa nonché le tipologie di reati più ricorrenti. Ciò consentirà anche di calibrare al meglio le azioni da intraprendere tra quelle prefigurate.

A questo scopo andranno valorizzati al meglio gli strumenti di scambio informativo sull’andamento della delittuosità, in generale, e degli *street crime*, in particolare - previsti dalle linee generali per le politiche di sicurezza integrata - nonché le indicazioni riguardanti lo specifico segmento in parola, ricavabili dagli strumenti di analisi georeferenziata.

Fondamentale è inoltre il potenziamento delle informazioni riguardanti le sanzioni amministrative elevate a seguito dell’introduzione delle nuove misure previste dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017, per le quali appare quindi necessario promuovere l’interconnessione delle banche dati delle sanzioni amministrative ed accessorie tra le Forze di polizia e le Polizie locali.

Sempre nell’ottica della migliore programmazione degli interventi, nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, in cui sono istituite le circoscrizioni di decentramento amministrativo, di cui all’art. 17 TUEL (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), potrà essere utile applicare la *best practice* positivamente sperimentata in alcune delle maggiori aree metropolitane del Paese.

In tal senso, previe intese fra il Sindaco e il Prefetto, potrà essere promossa presso le circoscrizioni dei “Tavoli di Osservazione” (TdO), secondo le indicazioni contenute nel patto per la sicurezza, che definisce anche obiettivi, tempi e compiti dei TdO. I TdO - coordinati da Dirigenti della Prefettura e composti dai Presidenti delle circoscrizioni, dai responsabili degli Uffici e Comandi delle Forze di polizia e della Polizia locale operanti nel “distretto urbano” interessato - avranno il compito di individuare le azioni di prevenzione e contrasto suscettibili di essere espletate con le risorse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

disponibili *in loco*, dando ad esse immediato corso secondo un ordine di priorità, che tenga conto anche del gradiente di fattibilità.

Allo stesso tempo, i TdO assolveranno il compito di selezionare le azioni che, anche in ragione della complessità, possono essere validamente “messe in campo” solo con interventi di ordine più ampio.

Sempre in un’ottica di strategia dell’ascolto, i TdO potranno sviluppare momenti di confronto con i comitati civici e gli altri soggetti collettivi esponenziali degli interessi e dei bisogni avvertiti nelle “realità di quartiere”, al fine di acquisire elementi di valutazione sulle criticità esistenti e di fornire, in un’ottica di trasparenza, punti di situazione sullo stato delle iniziative avviate e sui risultati raggiunti.

Ciò consentirà di conseguire maggiori livelli di coinvolgimento della società civile nei progetti intrapresi, realizzando forme di partecipazione che sono alla base della crescita dei livelli di sicurezza percepita.

Per la migliore attuazione di questa progettualità, il citato Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvederà a fornire indicazioni di ordine tecnico e metodologico, tenendo informata l’ANCI. Il *panel* delle azioni da sviluppare in concreto, delineato dall’art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 14/2017 prevede alcune iniziative riconducibili fondamentalmente alla “dimensione” della prevenzione situazionale, tesa a rimuovere i fattori che agevolano l’ingenerarsi della criminalità diffusa o predatoria.

Su un’altra direttrice, le iniziative contemplate potranno sostanziarsi in misure finalizzate a realizzare moduli operativi, capaci di intensificare la presenza e la visibilità delle Polizie locali e delle Forze di polizia nelle zone interessate.

Su questo punto, i “patti per la sicurezza” potranno contemplare obiettivi di ordine generale che, nel rispetto del “principio del reciproco rispetto delle competenze degli attori istituzionali” – costantemente ribadito dal decreto-legge n. 14/2017 – dovranno essere sviluppate dalle Autorità, negli ambiti di propria pertinenza, secondo gli strumenti tipici previsti dall’ordinamento.

Ciò posto, i Prefetti provvederanno a calibrare i piani di controllo del territorio valorizzando il contributo delle Polizie locali, in conformità con quanto stabilito dall’art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e con le modalità declinate attraverso le direttive impartite dal Ministro dell’Interno, da ultimo con provvedimento del 30 aprile 2015.

In questo senso, quindi, i Sindaci impartiranno le conseguenti indicazioni alle Polizie locali per servizi mirati di controllo sulle aree individuate.

Il citato art. 5, comma 1, lett. a) prevede inoltre che i “patti” debbano prevedere misure volte a favorire l’impiego delle Forze di polizia per esigenze straordinarie di controllo del territorio nelle aree interessate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seguendo la logica sopra descritta, i Prefetti, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, provvederanno a disporre azioni mirate sui luoghi individuati come "a rischio" che dovranno, per quanto possibile, massimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio.

Al fine di realizzare una capacità di proiezione più ubiquitaria e consentire alle Forze di polizia di liberare maggiori aliquote di personale da destinare alle attività di controllo del territorio, risulterà prezioso il contributo delle Polizie locali.

Pertanto, sarà fondamentale che le Polizie locali assumano, con la necessaria gradualità, tenuto conto delle specificità territoriali legate all'organizzazione e al personale in servizio e secondo quanto definito nello specifico Accordo tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANCI, la capacità di espletare alcuni servizi di propria pertinenza lungo l'intero arco delle ventiquattro ore, quali i servizi di polizia stradale all'interno dei centri abitati, come già avviene in alcuni Comuni. Ciò, infatti, consentirà di concentrare un numero più elevato di unità delle Forze di polizia proprio in quei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, cui fa riferimento la disposizione in argomento.

Il decreto-legge n. 14/2017 mette a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e quei comportamenti di inciviltà che incidono sulla vivibilità dei luoghi, e suscettibili di creare un effetto di abbandono, a partire dalla partecipazione dei cittadini alla cura dello spazio urbano. Nel rispetto della cornice normativa dettata dall'art. 3, comma 40 e ss., della legge 94/2009, l'art. 5, comma 2, lett. a), in un'ottica di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, prevede la possibilità di coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini con l'obiettivo di avviare progetti volti a migliorare le condizioni ambientali delle zone urbane più interessate dai fenomeni di degrado e di altri luoghi tipicamente "a rischio". Tali interventi chiamano in causa soprattutto i Comuni e gli altri "soggetti" istituzionali che, in ragione delle specifiche attribuzioni, sono responsabili della manutenzione degli arredi urbani, dei servizi pubblici e delle infrastrutture esistenti nell'ambito cittadino. Nella logica sinergica perseguita dal decreto-legge n. 14/2017, è quindi importante che i "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", laddove non individuino da subito le misure da mettere in atto, contemplino canali strutturati per l'esecuzione di interventi, capaci di corrispondere velocemente ai fabbisogni di miglioramento emergenti.

In questo senso i Sindaci potranno avviare iniziative per il ripristino di più elevati *standard* di decoro urbano o di servizi pubblici, tenendo conto delle indicazioni formulate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di creare condizioni ambientali più favorevoli per l'efficace svolgimento di attività ed operazioni di polizia, anche sulla base delle diverse, innovative e positive esperienze di partecipazione dei cittadini già attivate nel corso degli ultimi anni, che si richiamano quale utile e buona prassi replicabile sui territori.

In tal senso, i cittadini giocano un ruolo chiave e mettono a disposizione della comunità tempo e capacità per contribuire alla cura dello spazio urbano. Ciò trova fondamento anche nella nostra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Costituzione laddove, all'art. 118, ultimo comma, si prevede che “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”.

Fermo restando il distinto campo di applicazione del D.M. 8 agosto 2009, merita attenzione, anche ai fini della possibile definizione di uno specifico e coerente quadro di riferimento normativo in materia, la figura degli assistenti civici, ovvero di volontari che collaborano con la Polizia locale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia locale, già oggetto di specifica disciplina nell'ambito di alcuni regolamenti comunali.

2.1. Videosorveglianza

Un'ulteriore possibile direttrice di intervento indicata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 14/2017 riguarda il ricorso agli strumenti di videosorveglianza.

Occorre preliminarmente considerare che la cooperazione tra Forze di polizia e Polizia locale trova nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una delle attuazioni concrete e contribuisce ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza delle città.

In tal senso, nel riconoscere l'importanza dell'installazione di nuovi sistemi, si sottolinea, contemporaneamente, anche la rilevanza di interventi utili all'*upgrade* dei sistemi già esistenti ai fini dell'utilizzo in comune degli apparati.

Le misure contemplate dai “patti per l'attuazione della sicurezza urbana”, relativamente a questo aspetto, dovranno naturalmente muoversi nell'ambito della cornice delineata dalle “linee generali” per le politiche di sicurezza integrata e delle opportunità dischiuse dagli accordi stipulati tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge e delle conseguenti iniziative attuative.

Negli ultimi anni, infatti, grazie a diversi interventi di sostegno da parte dei Comuni, delle Regioni e dello Stato, è stata realizzata una copertura di videocamere sul territorio che ora si rende necessario ottimizzare e promuovere come sistemi integrati. Dunque, gli interventi necessari al fine di raggiungere l'obiettivo dell'innalzamento della qualità dei sistemi ed efficientamento delle risorse destinate, puntano non solo a nuove telecamere, ma anche al finanziamento di piattaforme di “videosorveglianza 2.0” che prevedono anche la partecipazione di soggetti privati, nonché a favorire la partecipazione dei soggetti stessi alla gestione e manutenzione degli impianti.

Il decreto-legge n. 14/2017, all'art. 5 commi 2-ter e 2-quater prevede, in tal senso, l'attivazione di un Fondo speciale destinato ai Comuni ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza pari complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. PROMOZIONE E TUTELA DELLA LEGALITÀ'

L'art. 5, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che le iniziative per la sicurezza urbana si muovano anche nell'ottica più ampia della promozione e della tutela della legalità.

L'indicazione traduce l'assunto, divenuto patrimonio comune, secondo cui la reiterazione dei comportamenti devianti o in violazione delle regole, anche quando non assurgono a fatti di rilievo penale, è idonea a creare manifestazioni di disordine sociale, capace non solo di alimentare una percezione negativa della qualità della vita e dei livelli di sicurezza, ma anche di porre i presupposti oggettivi per il radicamento della delinquenza.

Sotto questo risvolto, la disposizione prevede che i "patti per la sicurezza urbana" contemplino azioni dirette a realizzare un'efficace dissuasione delle possibili forme di illegalità, a cominciare dall'occupazione abusiva degli immobili.

Su questo crinale – in coerenza alle indicazioni per l'applicazione del decreto-legge n. 14/2017, recate dall'atto d'indirizzo emanato dal Ministro dell'Interno il 18 luglio 2017 – i "patti" potranno progettare una serie di iniziative preordinate, in primo luogo, a intercettare in anticipo i tentativi di invasione illecita o impedirne il consolidamento.

In una chiave più strategica, le iniziative dovranno mirare, anche utilizzando le sinergie collaborative previste dalle "linee generali" per le politiche pubbliche di sicurezza integrata, a superare in via definitiva il fenomeno.

Da questo punto di vista, i "patti" potranno prevedere l'implementazione di sinergie virtuose tra Comuni, Regioni ed Enti deputati alla gestione dell'*'housing* pubblico, volti a favorire l'adozione delle previste misure assistenziali in favore degli aenti diritto, disincentivando la permanenza in condizioni di illegalità.

Tra i campi d'intervento esemplificati dalla norma, vi è anche quello delle iniziative dirette a contrastare la vendita di beni contraffatti che non solo è suscettibile di incidere negativamente su beni direttamente tutelati dalla Costituzione, quali la salute pubblica e la libera e corretta concorrenza, ma, quando praticata in forma capillare, rappresenta un fattore suscettibile di alimentare il tasso di disordine e di illegalità.

Si tratta di uno dei settori d'intervento di elezione delle Polizie locali, che vantano, infatti, specifiche competenze in tema di controllo del commercio su aree pubbliche. In quest'ottica, i "patti per la sicurezza urbana" potranno prevedere modelli di azione per garantire il supporto alle Polizie locali, valorizzando anche il coinvolgimento del Corpo della Capitaneria di porto nelle aree di specifica pertinenza.

La partecipazione del Ministero dell'Interno e dell'ANCI al Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)- organismo interministeriale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con funzioni d'indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale - ha permesso di individuare una collaborazione tra istituzioni nonché



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

la realizzazione di attività concrete. Fermo restando le specifiche competenze del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto alle reti di distribuzione dei prodotti contraffatti, tali moduli si ispireranno allo schema delineato dalla citata direttiva del Ministro dell’Interno del 30 aprile 2015 e dalle successive direttive ministeriali emanate in materia.

Tale schema prevede l’attivazione, nei luoghi di maggiore concentrazione dell’abusivismo commerciale, di mirati servizi coordinati di controllo, nell’ambito dei quali la Polizia locale sarà affiancata dal personale della Guardia di Finanza, oltre che dalle componenti dell’Amministrazione Comunale (polizia annonaria, polizia sanitaria), con l’obiettivo di smantellare le “piazze” dello smercio dei prodotti contraffatti.

Tali servizi saranno disposti all’esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito delle quali sarà valutata l’eventuale opportunità di integrare il dispositivo con contingenti delle Forze di polizia a competenza generale per garantire le esigenze di ordine pubblico.

In un’ottica volta a innalzare la vivibilità e la fruizione degli ambienti cittadini, riveste particolare importanza anche la prevenzione dei comportamenti che rappresentano una turbativa per l’utilizzo degli spazi pubblici.

A parte quanto si dirà nel successivo punto 5 relativamente ai fenomeni suscettibili di incidere sul decoro urbano, in questo contesto assumono rilievo una pluralità di condotte, a cominciare dalle non corrette occupazioni del suolo pubblico.

In tal senso, i “patti per la sicurezza urbana” potranno contemplare mirate iniziative di controllo, da eseguirsi a cura delle Polizie locali, finalizzate ad accertare – in particolare nelle aree a maggiore densità commerciale – eventuali utilizzi impropri o comunque non autorizzati del suolo pubblico.

Inoltre, i predetti “patti” potranno definire anche le opportune iniziative per scoraggiare l’esercizio e la frequentazione della prostituzione “su strada”.

Anche in questo caso, la risposta dovrà essere affidata ad una combinazione di interventi che potranno comprendere anche l’introduzione di limitazioni della circolazione veicolare, ad esempio attraverso l’apposizione di divieti di fermata e la conseguente esecuzione di servizi di polizia stradale.

A questi potranno aggiungersi servizi di controllo straordinario del territorio, definiti nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento degli Uffici Immigrazione delle Questure per la verifica della regolarità del soggiorno delle persone controllate. In un’ottica tesa al recupero sociale, i “patti” potranno inoltre sostenere progetti che attraverso l’attivo coinvolgimento del mondo del volontariato, mirino ad incentivare percorsi di reinserimento delle vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Tale fenomeno, oltre ad essere contrastato con le ordinanze sindacali ex art. 54 del TUEL, sarà oggetto in particolare degli interventi anche in relazione alla definizione delle aree da sottoporre a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

particolare tutela in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017 al fine di disincentivare nelle stesse aree tale condotte attraverso le previste sanzioni accessorie.

4. PROMOZIONE DEL RISPETTO DEL DECORO URBANO

Uno degli aspetti di maggiore novità recati dal decreto-legge n. 14/2017 risiede nella partecipazione attiva dei cittadini alla promozione della sicurezza urbana attraverso la declinazione della c.d. “prevenzione collaborativa”. Parimenti, sono state introdotte nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale preordinate a tutelare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina (artt. 9 e 10).

In particolare, le nuove misure consistono nell’apposizione da parte dei Comuni di divieti di stazionamento, accompagnati da un sistema sanzionatorio che prevede l’irrogazione di una pena pecunaria, di natura amministrativa, nonché l’immediato ordine di allontanamento da intimare al trasgressore.

Tale disposizione è completata dalla previsione in virtù della quale gli atti di accertamento delle predette violazioni sono comunicate al Questore territorialmente competente, il quale, nel caso rilevi reiterazioni, può disporre il divieto di accesso ai luoghi in questione.

I primi profili interpretativi ed applicativi delle predette disposizioni sono stati illustrati nel già citato atto d’indirizzo emanato dal Ministro dell’Interno il 18 luglio 2017 che qui si intende integralmente richiamato.

4.1. L’individuazione delle aree da sottoporre a particolare tutela

Le presenti linee guida forniscono alcuni criteri di massima utili per individuare i luoghi nei quali i Comuni possono disporre i divieti di stazionamento.

In base all’art. 9, comma 1, del decreto-legge, tali misure si applicano per le infrastrutture fisse e mobili del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, per quelle del trasporto locale urbano ed extraurbano e per le relative competenze.

Oltre a questi luoghi i Comuni, attraverso i regolamenti di sicurezza urbana, possono aggiungere altri siti, cui possono applicarsi le disposizioni di cui ai citati artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017, individuandoli tra le zone urbane sulle quali insistono scuole e plessi scolastici, musei, siti archeologici, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura o che comunque sono interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico.

L’art. 5, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che, attraverso i “patti per la sicurezza urbana”, possano essere previste forme di collaborazione utili a coadiuvare l’amministrazione comunale nell’individuazione dei cennati luoghi aggiuntivi.

A questo proposito, occorre premettere che la “clausola ampliativa” è finalizzata alla salvaguardia fondamentalmente del decoro urbano. Tenuto conto di ciò, anche al fine di aggiornare le aree da sottoporre a particolare tutela, i “patti per la sicurezza urbana” potranno individuare ulteriori criteri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

e segnalare l'esistenza di siti, afferenti alle rispettive sfere di competenza, in relazione ai quali emergono significativi fenomeni di degrado urbano o di deterioramento delle condizioni di fruibilità determinati da comportamenti umani, nonché stabilire i parametri utili a delimitare concretamente tali aree da trasfondere all'interno dei regolamenti di polizia locale.

A tale ultimo fine, si ritiene che l'area all'interno della quale possano trovare applicazione i nuovi istituti previsti dagli artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017 debba essere determinata tenendo conto della conformazione dei luoghi e dei contesti urbani. In via indicativa e senza che ciò costituisca un vincolo per le determinazioni di competenza degli Enti locali, si segnala che può ritenersi adeguata una distanza pari a 300 metri dai siti da tutelare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 14 del 2017: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici (tra i quali possono ad esempio essere annoverati i litorali), ovvero aree adibite a verde pubblico.

Ulteriori elementi di valutazione potranno essere individuati dai Prefetti all'esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra i luoghi nelle cui adiacenze si sono registrati reati di criminalità diffusa o di deturpamento del patrimonio edilizio pubblico o privato. In tal modo, i Consigli comunali potranno disporre di un patrimonio completo di elementi valutativi, sulla base dei quali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individuare e aggiornare nell'ambito dei regolamenti di polizia locale i luoghi più esposti a possibili comportamenti di degrado e le relative aree circostanti da sottoporre al regime di cui ai ripetuti artt. 9 e 10 del decreto legge n. 14/2017.

5. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

L'art. 7 del decreto-legge n. 14/2017 contempla ulteriori iniziative che mirano alla realizzazione di forme di partenariato, non solo tra soggetti istituzionali, ma anche tra il "pubblico" e il "privato", da intendere come trasversali ai settori di azione finora esaminati.

Il comma 1, in particolare, prevede che i "patti per la sicurezza urbana" (al pari degli "accordi per le politiche di sicurezza integrata" di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge) possano individuare specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e, più in generale, per la sua valorizzazione.

La disposizione rimette, dunque, ad un'analisi concreta delle esigenze emerse nelle specifiche realtà urbane l'individuazione dei progetti, i quali – come evidenzia la scelta del termine obiettivi – si caratterizzano per la specificità delle finalità e dei risultati perseguiti e la loro riferibilità a ben individuati ambiti del territorio cittadino.

L'elemento di novità introdotto dalla norma risiede nella possibilità di sostenere le iniziative in questione con misure di carattere strumentale, logistico e finanziario, attraverso la particolare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

tipologia di accordi contemplata dall'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Si tratta di un significativo ampliamento della possibilità di utilizzazione di questa tipologia di strumenti pattizi.

Difatti, prima del decreto-legge n. 14/2017, il ricorso agli accordi in argomento era circoscritto alla realizzazione di specifiche tipologie di progetti (riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi; valorizzazione dei beni di proprietà pubblica; iniziative di sviluppo territoriale).

L'elemento caratterizzante di questi accordi è rappresentato dalla possibilità che il sostegno possa essere assicurato attraverso le contribuzioni, oltre che degli *stakeholder* direttamente interessati (Ministero dell'Interno, Regioni, Enti Locali), anche di altri enti pubblici, economici e non, e di soggetti privati.

Rileva inoltre il ruolo di ANCI, quale soggetto rappresentativo degli enti territoriali, che svolge attività di sostegno e di assistenza per i Comuni.

Da un punto di vista procedurale, le intese collaborative in parola – che restano distinte dai “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” - sono sottoscritte, per la parte statale dal Ministro dell’Interno ovvero, su sua delega, dai Prefetti, ai sensi dell’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per i Comuni interessati dai Sindaci.

Conseguentemente, i Prefetti sottoporranno le proposte all’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno che assicurerà il consueto ruolo di cabina di regia, avvalendosi - per le valutazioni di ordine tecnico - del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle forze di Polizia, autorizzando la sottoscrizione su delega dei patti in argomento. Delle iniziative avviate ai fini della realizzazione delle predette intese, il Gabinetto del Ministro dell’Interno provvede ad informare l’ANCI.

L’art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 14/2017 prevede che i patti per la sicurezza urbana possano contemplare anche l'avvio di progetti concernenti la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con l'invio di segnali di allarme alle centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.

La disposizione richiede come primo presupposto di ammissibilità del progetto la capacità dei sistemi di inter-operare con quelli delle Forze di polizia, secondo parametri tecnici che attualmente sono individuati dalla Direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012, concernente la definizione della “piattaforma della videosorveglianza integrata”.

I progetti in questione possono essere proposti esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:

- enti gestori dell'edilizia residenziale;
- amministratori di condomini;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- imprese, in forma individuale o societaria, dotate di almeno dieci impianti, intendendosi per tali gli allestimenti finalizzati alla produzione di beni e servizi, indipendentemente dal numero di sedi in cui essi sono dislocati;
- associazioni di categoria;
- consorzi o comitati comunque denominati costituiti all'uopo fra imprese, professionisti o residenti.

Per poter essere presi in considerazione i progetti devono perseguire:

- la diffusione delle iniziative di sicurezza urbana, espressione che rimanda all'obiettivo di amplificare e rendere più capillari le azioni avviate per la salvaguardia del fascio di interessi riconducibile alla “sicurezza urbana”, come definita dall'art. 4 del decreto-legge;
- ulteriori finalità di interesse pubblico, diverse quindi da quelle di sicurezza urbana, ma non riducibili al solo vantaggio del privato.

In tal modo, l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 14/2017 punta a realizzare un “salto di qualità” delle buone prassi, avviate in attuazione della direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 e dirette, con il contributo anche delle associazioni di categoria, a mappare i sistemi di videosorveglianza installati dai privati e a stimolare il loro costante mantenimento in efficienza.

A questo scopo, la norma incentiva la realizzazione dei progetti in questione prevedendo la possibilità per i Comuni di deliberare l'applicazione di detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono “quote” degli oneri di investimento e manutenzione dei sistemi in parola.

Anche in considerazione di ciò, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplineranno sia le modalità di svolgimento della preliminare verifica della conformità dei sistemi alle caratteristiche tecniche individuate dall'art. 7, comma 1 bis, del decreto-legge n. 14/2017, nonché per il controllo della loro regolare messa in opera e mantenimento in funzione.

Infine, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per dare impulso alla circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 12 gennaio 2018, relativa alla realizzazione dei sistemi a lettura targhe integrati al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) con accessi specifici alla Polizia locale.

6. PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE, PROTEZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

In una logica improntata ad una visione non esclusivamente securitaria dei temi della sicurezza urbana, l'art. 5, comma 2, lett. c-bis), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che i “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” possano contemplare azioni dirette a promuovere l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, nonché l'eliminazione dei fattori di marginalità.

Le iniziative, che coinvolgono anche enti ed associazioni operanti nel “privato sociale”, dovranno muoversi in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

A parte gli interventi di competenza dello Stato, che troveranno attuazione anche attraverso l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, sono di particolare rilievo, per lo specifico "segmento" della sicurezza urbana, le linee programmatiche concernenti:

- gli interventi strutturati in favore delle persone senza fissa dimora;
 - le misure per il superamento dei fenomeni di abbandono scolastico (cd. "povertà educativa"), spesso alla base dell'emarginazione "adulta", dello sfruttamento e della delinquenza minorili.
- Appare, quindi, opportuno che i predetti "patti" prevedano su questi versanti iniziative mirate, secondo moduli che rafforzino le sinergie tra i diversi "attori" istituzionali, non esclusi quelli dello Stato.

Al fine di garantire la promozione dell'inclusione nonché di garantire la protezione e la solidarietà sociale potranno essere predisposte misure urbanistiche dirette a valorizzare l'uso sociale del territorio favorendo l'animazione di spazi pubblici quali strumenti di mediazione e vettori efficaci di vita sociale destinati a facilitare il vivere collettivo. Potranno inoltre essere promosse misure di sviluppo della comunità mediante interventi indirizzati alla ricostruzione della dimensione comunitaria e al miglioramento delle condizioni sociali, abitative e dei servizi che andranno favorite in particolare in ambito educativo, al fine di attribuire un ruolo proattivo alle scuole quali sedi per promuovere l'educazione alla cittadinanza e alla legalità.

In questo senso, potrà risultare utile l'attivazione di apposite "cabine di regia" da attivarsi previe intese che potranno essere concordate, per le aree metropolitane, nell'ambito del Comitato di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 14/2017 e, per le restanti province, nel corso di dedicate sedute delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, convocate dai Prefetti.

7. PATTI PER INTERVENTI DI DIMENSIONE METROPOLITANA

I Patti per l'attuazione della sicurezza urbana potranno inoltre individuare modalità aggiuntive per lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di polizia, in relazione alle specificità territoriali e per gli aspetti di interconnessione comune, con particolare riferimento ai territori metropolitani nonché ai comuni interessati da grandi flussi turistici.

I Patti devono prevedere altresì un riferimento all'aggiornamento formativo e professionale integrato tra Forze di polizia e Polizia locale, nell'ottica di un innalzamento dei relativi livelli professionali. Vale la pena ricordare l'esperienza della Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia - struttura istituzionalmente chiamata a curare in una prospettiva interforze la formazione dell'alta dirigenza delle Forze di polizia nazionali - presso cui è prevista la possibilità per i funzionari e ufficiali delle Polizie locali di partecipare come "uditore" ai Corsi in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale. Inoltre, appare opportuno un ulteriore riferimento alla netta distinzione tra l'aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Polizia locale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio come indicato al punto 6 delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata. In tale direzione, il Corso di formazione per Dirigenti di Polizia locale, gestito e promosso dall'ANCI anche al fine di fornire ai Sindaci un elenco ordinato di figure professionali adeguate a svolgere tale funzione, può rappresentare un punto di riferimento.